



DELIBERA N. 47/25/CONS

AVVIO DI UNA CONSULTAZIONE PUBBLICA SULLO SCHEMA DI DELIBERA RECANTE MODIFICHE AL REGOLAMENTO IN MATERIA DI TUTELA DEL DIRITTO D'AUTORE SULLE RETI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA E PROCEDURE ATTUATIVE AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2003, N. 70 DI CUI ALLA DELIBERA N. 680/13/CONS

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 18 febbraio 2025;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*” e, in particolare, l'articolo 1, comma 6, *lett. b)*, nn. 3 e 4-*bis*, e l'articolo 1, comma 6, *lett. c)*, n. 2;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione;

VISTA la Direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale;

VISTA la Direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019 sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE;

VISTA la Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2000 Relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (“Direttiva sul commercio elettronico”);

VISTO il Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (di seguito anche “Regolamento sui servizi digitali” o “DSA”) e, in particolare, gli articoli 4, 5, 6, 8 e 9; VISTO il decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123,



recante “*Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale*” e, in particolare, l’art. 15 che designa l’Autorità coordinatore dei servizi digitali in attuazione dell’art. 49 del Regolamento sui servizi digitali;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”, come modificato, da ultimo, dalla Legge 16 dicembre 2024, n. 193, recante “*Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023*”;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato*” (di seguito, anche “*Testo Unico*” o “*Testo Unico dei servizi di media audiovisivi*”);

VISTI, in particolare: (i) l’articolo 4 del citato decreto legislativo, il quale prevede che “*Il sistema dei servizi di media audiovisivi e della radiofonia, si conforma ai seguenti principi, a garanzia degli utenti: (...) e) tutela dei diritti d’autore e di proprietà intellettuale*”; (ii) l’articolo 32, comma 1, il quale prevede che: “*Le disposizioni del presente testo unico non sono in pregiudizio dei principi e dei diritti di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633, in materia di protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi, nonché delle sanzioni previste al Capo III del Titolo III della medesima legge. I fornitori di servizi di media audiovisivi assicurano il pieno rispetto dei principi e dei diritti di cui alla ((...)) legge 22 aprile 1941, n. 633, indipendentemente dalla piattaforma utilizzata per la trasmissione di contenuti audiovisivi*”, nonché il comma 2, lettera b), il quale dispone che: “*I fornitori di servizi di media audiovisivi assicurano il pieno rispetto dei principi e dei diritti in materia dei diritti d’autore e dei diritti connessi, indipendentemente dalla piattaforma utilizzata per la trasmissione. In particolare: (...) b) si astengono dal trasmettere o ri-trasmettere, o mettere comunque a disposizione degli utenti, su qualsiasi piattaforma e qualunque sia la tipologia di servizio offerto, programmi oggetto di diritti di proprietà intellettuale di terzi, o parti di tali programmi, senza il consenso di titolari dei diritti, e salve le disposizioni in materia di brevi estratti di cronaca*”; (iii) l’articolo 67, comma 1, ai sensi del quale “*L’Autorità applica, secondo le procedure stabilite con proprio regolamento, in base a principi di proporzionalità, adeguatezza e rispetto del contraddittorio, le sanzioni per la violazione degli obblighi in materia di programmazione, pubblicità e contenuti radiotelevisivi, ed in particolare quelli previsti: (...) p) in materia di violazioni delle norme sul diritto d’autore di cui all’articolo 32, comma 2*”, nonché il comma 2, che prevede che “*L’Autorità, applicando le norme contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689, tenuto conto, in particolare, della gravità del fatto e delle conseguenze che ne sono derivate nonché della durata ed eventuale reiterazione delle*



violazioni delibera l'irrogazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma: a) da 10.329 euro a 258.228 euro, in caso di inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1, lettere (...) e p)";

VISTO il decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 50 recante “*Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante il testo unico dei servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato, in attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 di modifica della direttiva 2010/13/UE*”;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 177, recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE*”;

VISTA la legge 22 aprile 1941, n. 633 recante “*Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio*” (di seguito, anche “*Legge sul diritto d'autore o solo “LDA*”);

VISTA la legge 14 luglio 2023, n. 93, recante “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica*” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie Generale n. 171 del 24 luglio 2023 (di seguito, anche “*Legge antipirateria*”);

VISTA la legge 13 novembre 2023, n. 159, recante “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, recante misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale*” e, in particolare, l'art. 15-ter che ha modificato e integrato alcune specifiche previsioni della menzionata legge n. 93/2023;

VISTO il decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113 recante “*Misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico*” (di seguito, anche “*decreto Omnibus*”), convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143 (pubblicata in G.U. dell'8 ottobre 2024, n. 236), che ha modificato la menzionata Legge antipirateria;

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante “*Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico*” (di seguito, anche il Decreto);



VISTA la legge 20 novembre 2017, n. 167, recante “*Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea - Legge europea 2017*” (di seguito, “*Legge europea 2017*”) e, in particolare, l’articolo 2; rubricato “*Disposizioni in materia di diritto d’autore. Completo adeguamento alle direttive 2001/29/CE e 2004/48/CE*”, il quale dispone che “1. Ai fini dell’attuazione di quanto previsto dall’articolo 8 della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, e dagli articoli 3 e 9 della direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, su istanza dei titolari dei diritti, può ordinare in via cautelare ai prestatori di servizi della società dell’informazione di porre fine immediatamente alle violazioni del diritto d’autore e dei diritti connessi, qualora le violazioni medesime risultino manifeste sulla base di un sommario apprezzamento dei fatti e sussista la minaccia di un pregiudizio imminente, e irreparabile per i titolari dei diritti. 2. L’Autorità disciplina con proprio regolamento le modalità con le quali il provvedimento cautelare di cui al comma 1 è adottato e comunicato ai soggetti interessati, nonché i soggetti legittimati a proporre reclamo avverso il provvedimento medesimo, i termini entro quali il reclamo deve essere proposto e la procedura attraverso la quale è adottata la decisione definitiva dell’Autorità. 3. Con il regolamento di cui al comma 2 l’Autorità individua misure idonee volte ad impedire la reiterazione di violazioni già accertate dall’Autorità medesima”;

VISTA la direttiva 2015/1535/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 settembre 2015 che prevede una procedura d’informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione;

VISTA la Risoluzione del Parlamento europeo recante raccomandazioni alla Commissione sulle “*Sfide per gli organizzatori di eventi sportivi nell’ambiente digitale*” (2020/2073(INL)) del 19 maggio 2021 (di seguito, anche “*Risoluzione*”);

VISTA la Raccomandazione della Commissione europea sulla lotta alla pirateria online degli eventi sportivi e di altri eventi in diretta (2023/1018) del 4 maggio 2023 (di seguito, anche “*Raccomandazione*”);

TENUTO CONTO della giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea e della Corte europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali in materia di tutela del diritto d’autore e dei diritti connessi, nonché in materia di commercio elettronico;

VISTA la delibera n. 680/13/CONS del 12 dicembre 2013, recante “*Regolamento in materia di tutela del diritto d’autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70*” (di seguito, “*Regolamento sul diritto d’autore o Regolamento DDA*”) e s.m.i.;



VISTA in particolare la delibera n. 189/23/CONS del 26 luglio 2023, recante “*Modifiche al regolamento in materia di tutela del diritto d’autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70 di cui alla delibera n. 680/13/CONS*”;

VISTA la delibera n. 321/23/CONS del 5 dicembre 2023, recante “*Definizione dei requisiti tecnici e operativi della piattaforma tecnologica unica con funzionamento automatizzato per l’esecuzione della delibera n. 189/23/CONS attuativa della legge 14 luglio 2023, n. 93*”;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante «Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni»*” e, in particolare, l’Allegato A, recante “*Testo del regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni*”, come modificato, da ultimo, dalla delibera n. 286/23/CONS;

VISTA la delibera n. 107/19/CONS, del 5 aprile 2019, recante “*Regolamento concernente le procedure di consultazione nei procedimenti di competenza dell’Autorità*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 515/24/CONS del 18 dicembre 2024;

CONSIDERATO che il Regolamento allegato alla delibera n. 680/13/CONS del 12 dicembre 2013, e successive modifiche e integrazioni, è considerato una *best practice* a livello europeo, quale valido strumento a tutela dei diritti d’autore e connessi, e che lo stesso Regolamento ha ricevuto l’implicito avallo della Corte Costituzionale, da cui sono poi seguite le pronunce del Tar del Lazio e del Consiglio di Stato di rigetto dei ricorsi aventi ad oggetto il Regolamento medesimo;

CONSIDERATO che nel corso degli ultimi anni sono intervenute rilevanti modifiche al quadro normativo di riferimento, sia di rango euro-unitario sia nazionale;

RILEVATO in particolare quanto segue:

- l’approvazione del Regolamento 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE introduce significative novità nel contrasto alla diffusione on line di contenuti illeciti;



- l'art. 89 del DSA, recante modifiche della direttiva 2000/31/CE, prevede che gli articoli da 12 a 15 di tale direttiva sono soppressi e che i riferimenti a quegli articoli si intendono fatti, rispettivamente, agli articoli 4, 5, 6 e 8 del Regolamento sui servizi digitali. Il decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 50 ha, di conseguenza, abrogato gli articoli da 14 a 17 del decreto legislativo del 9 aprile 2003, n. 70;
- gli articoli 4, 5 e 6 citati, sulla scorta della definizione di “servizio intermediario” di cui all’art. 3 del medesimo DSA, definiscono il regime di responsabilità, rispettivamente, dei servizi di “mere conduit”, “caching” e “hosting” senza apportare, per quanto di interesse ai fini del presente provvedimento, significative variazioni alle precedenti definizioni. L’art. 8, peraltro, conferma in capo ai medesimi soggetti l’esonero di responsabilità intesa come assenza di obblighi generali di sorveglianza o di accertamento attivo dei fatti;
- tali disposizioni prevedono che l’autorità giudiziaria o quella amministrativa avente funzioni di vigilanza può esigere, anche in via d’urgenza, che il prestatore, nell’esercizio delle proprie attività come ivi definite, impedisca o ponga fine alle violazioni commesse, agendo immediatamente per rimuovere le informazioni illecite o per disabilitarne l’accesso;
- l’art. 9 del Regolamento sui servizi digitali stabilisce che *“Appena ricevuto l’ordine di contrastare uno o più specifici contenuti illegali, emesso dalle autorità giudiziarie o amministrative nazionali competenti, sulla base del diritto dell’Unione o del diritto nazionale applicabili in conformità con il diritto dell’Unione, i prestatori di servizi intermediari informano senza indebito ritardo l’autorità che ha emesso l’ordine, o qualsiasi altra autorità specificata nell’ordine, del seguito dato all’ordine, specificando se e quando è stato dato seguito all’ordine”*;
- il Regolamento sui servizi digitali fa salve le norme in materia di tutela del diritto d’autore e, in particolare, le deroghe al principio del Paese di stabilimento del prestatore del servizio previste dall’articolo 3 della direttiva 2000/31/CE;
- parimenti, a norma dell’articolo 4 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, i *“diritti d’autore”* e i *“diritti assimilati”* sono esclusi dall’applicazione delle specifiche disposizioni di cui all’articolo 3, commi 1 e 2, concernenti il divieto, nel cosiddetto *“ambito regolamentato”*, di *“limitare la libera circolazione dei servizi della società dell’informazione provenienti da un prestatore stabilito in un altro Stato membro”*;
- inoltre, in applicazione del Regolamento sui servizi digitali l’Autorità può emanare ordini di rimozione dei contenuti illegali a prestatori di servizi



intermediari stabiliti in un altro Stato membro, secondo le procedure ivi descritte. L'Autorità è stata altresì designata coordinatore dei servizi digitali in attuazione dell'art. 49 del DSA;

- la Raccomandazione della Commissione europea sulla lotta alla pirateria online di eventi sportivi e altri eventi in diretta conferma la particolare attenzione prestata a livello europeo alla tutela del copyright mediante un'adeguata ed efficace azione di contrasto di ogni forma di pirateria on line e, specificamente, di quella riferita agli eventi live, rispetto ai quali è noto il danno che ne deriva in termini occupazionali ed economici. La Commissione europea ha sottolineato che *“È importante garantire che i rimedi a disposizione dei titolari dei diritti consentano un'azione tempestiva, che tenga conto della natura specifica della trasmissione in diretta di un evento, in particolare della relativa sensibilità al fattore tempo”*;
- la Raccomandazione, richiamando le disposizioni vincolanti derivanti da altri plessi normativi europei (Direttive 2000/31/EC, 2001/29/EC, 2002/58/EC, Regolamento (EU) 2022/2065, direttiva (EU) 2019/790 e Direttiva 2004/48/EC), intende incoraggiare gli Stati membri (e per essi, le autorità nazionali competenti, i titolari dei diritti e i fornitori di servizi intermediari) ad adottare *“misure efficaci, adeguate e proporzionate per contrastare le ritrasmissioni non autorizzate di eventi sportivi e altri eventi in diretta, conformemente ai principi stabiliti nella presente raccomandazione e nel pieno rispetto del diritto dell'Unione, compresa la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea”*;
- in particolare, la Raccomandazione persegue, tra l'altro, l'obiettivo di minimizzare il danno causato dalla ritrasmissione non autorizzata degli eventi trasmessi in diretta attraverso un intervento tempestivo (durante la ritrasmissione) da parte del prestatore di servizi intermediari. A questo fine, titolari dei diritti e prestatori di servizi intermediari collaborano per *“lo sviluppo e l'uso di soluzioni tecniche volte ad agevolare il trattamento delle segnalazioni, come le interfacce di programmazione delle applicazioni.”*. Per assicurare la massima efficacia dell'intervento, la Raccomandazione prevede che le ingiunzioni abbiano natura *“dinamica”*;

RILEVATO quanto segue in ordine al quadro normativo nazionale:

- la Legge europea 2017, all'articolo 2, ha ampliato gli strumenti a disposizione dell'Autorità per contrastare le violazioni al diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica mediante l'attribuzione del potere di emanare, su istanza dei titolari dei diritti, inibitorie amministrative di carattere cautelare nei confronti dei prestatori di servizi della società dell'informazione volte a porre *“immediatamente”* fine alle violazioni del diritto d'autore e dei diritti connessi



online, nonché poteri specifici in caso di reiterazione delle violazioni già accertate dall’Autorità;

- siffatto potere trovava il suo fondamento nell’art. 8, paragrafo 3, della Direttiva 2001/29/CE (direttiva “*InfoSoc*”) del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione, secondo cui “*Gli Stati membri si assicurano che i titolari dei diritti possano chiedere un provvedimento inibitorio nei confronti degli intermediari i cui servizi siano utilizzati da terzi per violare un diritto d'autore o diritti connessi*”. In questo senso, si è espressa anche la direttiva 2004/48/CE (cd. direttiva “*enforcement*”);
- in attuazione della menzionata legge europea, l’Autorità, il 16 ottobre 2018, ha approvato, in esito ad una articolata fase di consultazione pubblica, la delibera n. 490/18/CONS con la quale sono state apportate significative modifiche al Regolamento sul diritto d’autore (artt. 8-*bis* e 9-*bis*) per introdurre disposizioni aventi ad oggetto i provvedimenti cautelari e le misure contro la reiterazione delle violazioni;
- da quella data, nell’esercizio di tal potere, l’Autorità ha efficacemente adottato numerosi ordini cautelari divenuti definitivi ai sensi dell’art. 9-*bis*, comma 5;
- a seguito delle modifiche apportate al Regolamento DDA dalla delibera n. 189/23/CONS, sulla scorta di quanto previsto dalla Risoluzione del Parlamento europeo e dalla Raccomandazione della Commissione europea, con l’introduzione dei commi 4-*bis*, 4-*ter*, 4-*quater*, 4-*quinqies* e 4-*sexies* all’art. 9-*bis*, il procedimento cautelare ha trovato applicazione anche nei confronti di opere audiovisive concernenti manifestazioni sportive o a queste assimilate - ossia parti della manifestazione, quali le sintesi o i momenti salienti (c.d. “*highlights*”) - opere che, ai sensi dell’art. 78-*quater* LDA, nonché alla luce di consolidata giurisprudenza (Cass. pen., Sez. III, 4 luglio 2006, n. 33945), sono tutelate dalle norme sul diritto d’autore;
- la Legge antipirateria, entrata in vigore l’8 agosto 2023, rafforza i poteri già attribuiti ad Agcom in materia di tutela del diritto d’autore on line e di contrasto alla pirateria. In particolare, l’art. 2 prevede che l’Autorità adotti “*ingiunzioni dinamiche*” in quanto il provvedimento con il quale ordina ai prestatori di servizi di disabilitare l’accesso a contenuti diffusi abusivamente mediante il blocco della risoluzione DNS dei nomi di dominio e il blocco dell’instradamento del traffico di rete verso gli indirizzi IP destinati ad attività illecite si estende altresì a “*ogni altro futuro nome di dominio, sottodominio, o indirizzo IP, a chiunque riconducibili, comprese le variazioni del nome o della semplice declinazione o*



estensione (cosiddetto top level domain), che consenta l'accesso ai medesimi contenuti diffusi abusivamente e a contenuti della stessa natura";

- laddove ricorrano condizioni di “gravità e urgenza” che riguardino la messa a disposizione di contenuti trasmessi in diretta, l’Autorità con provvedimento cautelare, adottato con procedimento abbreviato senza contraddittorio su istanza dei soggetti legittimati, ordina ai prestatori di servizi di disabilitare l’accesso ai contenuti diffusi abusivamente mediante il blocco dei nomi di dominio e degli indirizzi IP. È fatta salva la facoltà di proporre reclamo avverso tale decisione;
- oggetto della tutela sono non solo gli eventi sportivi trasmessi in diretta ma, più in generale, *“i contenuti trasmessi in diretta, prime visioni di opere cinematografiche e audiovisive o programmi di intrattenimento, contenuti audiovisivi, anche sportivi, o altre opere dell’ingegno assimilabili, eventi sportivi nonché eventi di interesse sociale o di grande interesse pubblico ai sensi dell’articolo 33, comma 3, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208”;*
- l’elenco dei nomi di dominio e degli indirizzi IP attraverso i quali sono resi disponibili i contenuti diffusi abusivamente, che il titolare indica nell’istanza e che sono indicati nel provvedimento cautelare, può essere aggiornato da parte del titolare dei diritti o dei suoi aventi causa e *“comunicato direttamente e simultaneamente tramite la piattaforma all’Autorità e ai soggetti destinatari del provvedimento, che devono provvedere tempestivamente alla rimozione o alla disabilitazione, comunque entro il termine massimo di 30 minuti dalla comunicazione”;*
- il pieno dispiegarsi degli effetti della procedura cautelare *de qua*, così come prevista dalla Legge antipirateria, è connesso all’utilizzo di una piattaforma che si avvale di misure tecnologiche che consentano una gestione automatizzata delle segnalazioni successive all’ordine cautelare affinché il prestatore del servizio possa procedere alla disabilitazione dell’accesso agli indirizzi telematici oggetto della segnalazione medesima nelle tempistiche idonee ad assicurare una effettiva tutela;
- ai sensi dell’art. 2, comma 5, della Legge antipirateria i prestatori di servizi *“eseguono il provvedimento dell’Autorità senza alcun indugio e, comunque, entro il termine massimo di trenta minuti dalla notificazione, disabilitando la risoluzione DNS dei nomi di dominio e l’instradamento del traffico di rete verso gli indirizzi IP indicati nell’elenco di cui al comma 4 o comunque adottando le misure tecnologiche e organizzative necessarie per rendere non fruibili da parte degli utilizzatori finali i contenuti diffusi abusivamente”;*



- il decreto Omnibus, convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, ha apportato rilevanti modifiche alla legge 14 luglio 2023, n. 93 e alla legge 22 aprile 1941, n. 633;
- in primo luogo, il decreto Omnibus ha modificato il comma 1 dell'articolo 2, sostituendo la parola “univocamente” con “prevalentemente”. In virtù di tale modifica, i segnalatori non sono più tenuti a dimostrare che i nomi a dominio e gli indirizzi IP segnalati siano univocamente destinati alla violazione dei diritti d'autore o connessi delle opere audiovisive di loro titolarità;
- il requisito della prevalenza dovrà essere interpretato alla luce dei criteri di proporzionalità e ragionevolezza, valutandone la sussistenza caso per caso. I segnalatori saranno tenuti in ogni caso ad escludere le risorse che presentano un alto rischio di *overblocking*, come ad esempio le *content delivery network*;
- strettamente collegata alla modifica di cui al comma 1 dell'articolo 2 della Legge antipirateria è la nuova previsione di cui all'ultimo periodo del comma 3, la quale dispone per “*ogni soggetto che dimostri di possedere un interesse qualificato la possibilità di chiedere la revoca dei provvedimenti di inibizione all'accesso, per documentata carenza dei requisiti di legge, anche sopravvenuta*”. Il Regolamento DDA già reca la possibilità di presentare reclamo avverso i provvedimenti cautelari e i blocchi effettuati con le successive segnalazioni dai titolari dei diritti. Verosimilmente, la *ratio* della norma risiede nella necessità di liberare risorse qualora queste non fossero più destinate ad attività illecite (si pensi al caso in cui un hosting provider trasferisca una risorsa a un altro soggetto), tuttavia, sebbene il reclamante debba dimostrare di possedere un interesse qualificato, la possibilità di presentare reclamo per sopravvenuta carenza di requisiti potrebbe comportare un uso strumentale dell'istituto del reclamo da parte di soggetti dediti alla pirateria;
- l'articolo 2 della Legge antipirateria, inoltre, è stato modificato introducendo un riferimento esplicito ai fornitori di servizi di VPN e quelli di DNS pubblicamente disponibili ovunque residenti e ovunque localizzati, quali destinatari degli ordini dell'Autorità;
- fermo restando che la norma, nella sua formulazione precedente, si rivolgeva ai fornitori di servizi coinvolti a qualsiasi titolo nell'accessibilità del sito web o dei servizi illegali, l'esplicita menzione dei fornitori di servizi di VPN e quelli di DNS pubblicamente disponibili ha consentito all'Autorità di accelerare le attività di coinvolgimento di tali soggetti, già avviate in precedenza, in primo luogo attraverso l'adozione della delibera n. 401/24/CONS, con la quale l'Autorità ha richiamato i fornitori di servizi di VPN e quelli di DNS pubblicamente



disponibili, ovunque residenti e ovunque localizzati, i soggetti gestori di motori di ricerca e, più in generale, i fornitori di servizi della società dell'informazione coinvolti a qualsiasi titolo nell'accessibilità del sito web o dei servizi illegali a porre in essere, in esecuzione delle citate previsioni normative, tutte le attività necessarie per assicurare il pieno funzionamento della piattaforma Piracy Shield attraverso il definitivo e completo accreditamento alla stessa;

- inoltre, al comma 5 dell'articolo 2 è stato previsto che i soggetti gestori di motori di ricerca e i fornitori di servizi della società dell'informazione, nel caso in cui non siano coinvolti nell'accessibilità del sito web o dei servizi illegali, provvedono comunque entro trenta minuti dalla notificazione del provvedimento di disabilitazione, ad adottare tutte le misure tecniche utili ad ostacolare la visibilità dei contenuti illeciti, tra le quali in ogni caso la deindicizzazione dai motori di ricerca dei nomi a dominio oggetto degli ordini di blocco dell'Autorità, inclusi i nomi a dominio oggetto delle segnalazioni effettuate per il tramite della piattaforma;
- la piattaforma Piracy Shield costituisce lo strumento tecnologico messo a disposizione da Agcom per consentire ai prestatori di dare seguito alla previsione normativa nei termini ivi previsti. Ciò premesso, qualora ne ricorrano i presupposti, le comunicazioni delle segnalazioni effettuate tramite piattaforma Piracy Shield vengono inviate tramite la stessa piattaforma anche agli indirizzi dei punti di contatto e dei rappresentanti legali indicati dai prestatori di servizi della società dell'informazione non stabiliti in Italia a norma degli articoli 11 e 13 del DSA;
- il decreto Omnibus ha, poi, aggiunto il comma 5-bis all'articolo 2 della Legge antipirateria, prevedendo che *“I prestatori di servizi di assegnazione di indirizzi IP, il Registro italiano per il country code Top Level Domain (ccTLD) .it, i prestatori di servizi di registrazione di nome a dominio per i ccTLD diversi da quello italiano e per i nomi a generic Top Level Domain (gTLD), provvedono periodicamente a riabilitare la risoluzione dei nomi di dominio e l'instradamento del traffico di rete verso gli indirizzi IP bloccati ai sensi del presente articolo, decorsi almeno sei mesi dal blocco, e che non risultino utilizzati per finalità illecite”*. Fermo restando che la disposizione non prevede un coinvolgimento dell'Autorità e che anche in questo caso la *ratio* della norma è ravvisabile nella necessità di liberare risorse, rileva che il legislatore ha chiamato in causa soggetti che finora non erano stati coinvolti nelle azioni di contrasto alla pirateria e che ai fini dello sblocco dovranno effettuare un controllo di merito sui contenuti di nomi a dominio e indirizzi IP oggetto di precedente blocco per verificare che non siano più utilizzati per finalità illecite;



- con riferimento all'attività di sblocco, il legislatore ha introdotto il comma 7-bis all'articolo 2 prevedendo che *“L’Autorità, al fine di garantire il più efficiente avvio del funzionamento della piattaforma e l’esecuzione efficace degli ordini di inibizione, fissa, limitatamente al primo anno di funzionamento della piattaforma, limiti quantitativi massimi di indirizzi IP e di Fully Qualified Domain Name (FQDN) che possono essere oggetto di blocco contemporaneamente. Decorso il primo anno di operatività della piattaforma nessun limite quantitativo è consentito. L’Autorità, al fine di garantire il corretto funzionamento del processo di oscuramento dei FQDN e degli indirizzi IP, in base al raggiungimento della capacità massima dei sistemi di blocco implementata dagli Internet Service Provider (ISP) secondo le specifiche tecniche già definite ovvero anche in base alla segnalazione dei soggetti di cui al comma 4, ordina di riabilitare la risoluzione DNS dei nomi di dominio e di sbloccare l’instradamento del traffico di rete verso gli indirizzi IP bloccati da almeno sei mesi, pubblicando la lista aggiornata degli indirizzi IP e dei nomi di dominio DNS sulla piattaforma tecnologica unica con funzionamento automatizzato, di cui all’articolo 6, comma 2”*;
- l’Autorità, nell’ambito del Tavolo tecnico ha definito i limiti massimi relativi alle risorse da bloccare sulla scorta delle indicazioni formulate dagli ISP sulla base di ragioni di natura tecnica rappresentate dagli stessi in più occasioni. Lo sblocco delle risorse oscurate da almeno sei mesi avverrà, quindi, in relazione alla capacità della piattaforma e in base al superamento dei limiti imposti dagli ISP che dovranno essere ampliati secondo una roadmap definita nell’ambito del Tavolo tecnico nei termini indicati dalla norma;

RILEVATO quanto segue in ordine al funzionamento della piattaforma Piracy Shield:

- il ricorso a una piattaforma che si avvalga di misure tecnologiche che consentano una gestione automatizzata delle segnalazioni successive all’ordine cautelare, affinché il prestatore del servizio possa procedere alla disabilitazione dell’accesso agli indirizzi telematici oggetto della segnalazione medesima nelle tempistiche idonee ad assicurare una effettiva tutela, è previsto dalla Legge antipirateria;
- l’Autorità ha istituito, nel mese di settembre del 2023, in esecuzione di quanto previsto dall’art. 6, comma 2, della Legge antipirateria, un tavolo tecnico in collaborazione con l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale e con la partecipazione di ISP e titolari dei diritti per definire i requisiti tecnici e operativi del funzionamento delle suddette misure;



- i requisiti tecnici e operativi della piattaforma Piracy Shield sono stati poi definiti con delibera n. 321/23/CONS del 5 dicembre 2023, a seguito dei lavori del Tavolo tecnico istituito a norma all'art. 6, comma 2, della Legge antipirateria e validati dall'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale;
- le specifiche tecniche e operative elaborate nell'ambito del Tavolo tecnico sono confluite nel manuale utente (sia lato ISP sia lato Segnalatore);
- entrambi i manuali sono accompagnati da un addendum recante previsioni funzionali all'operatività della piattaforma. In particolare, in vista della prima fase applicativa, sono stati forniti indirizzi interpretativi che recepiscono specifiche richieste avanzate dai partecipanti al Tavolo tecnico, anche per agevolare l'inizio delle attività, in un'ottica di progressivo avanzamento verso il pieno dispiegarsi delle funzionalità della piattaforma. In questo senso vanno intese le indicazioni circa il numero massimo di IP e FQDN da bloccare nei trenta minuti e la distinzione tra SLA teorico e SLA effettivo finalizzate a tenere conto dei limiti rappresentati da alcuni ISP in termini di numero massimo di ticket da gestire nei trenta minuti. Sono state fornite indicazioni riguardanti altresì il caricamento della *whitelist* e le modalità di segnalazione e di raccolta della prova nella fase cautelare e in fase di successive segnalazioni;
- a norma dei citati commi 4-*quater* e 4-*quinqies* dell'articolo 9-*bis* del Regolamento DDA, a seguito dell'adozione dell'ordine cautelare da parte dell'Autorità, il segnalatore può chiedere che i destinatari del provvedimento procedano al blocco di FQDN o indirizzi IP riconducibili ai medesimi contenuti e tramite i quali avvengono le violazioni *“fornendo, per ogni indirizzo IP e nome a dominio segnalato, prova documentale certa in ordine all'attualità della condotta illecita, che i nomi a dominio e gli indirizzi IP segnalati sono univocamente destinati alla violazione dei diritti d'autore o connessi delle opere audiovisive aventi ad oggetto manifestazioni sportive trasmesse in diretta e assimilate”*;
- l'Autorità ha specificato, nell'Addendum allegato al Manuale di funzionamento della piattaforma *Piracy Shield* elaborato nell'ambito dei lavori del Tavolo tecnico, che i segnalatori sono tenuti a fornire una relazione tecnica contenente la descrizione della metodologia di raccolta della prova, nonché della metodologia utilizzata per acquisire evidenze sulla natura univocamente illecita dei dati tecnici di cui si chiede il blocco (FQDN e indirizzi IP), che viene utilizzata con riferimento alle successive segnalazioni, effettuate tramite piattaforma Piracy Shield;
- alla luce delle modifiche apportate dal decreto Omnibus alla Legge antipirateria i segnalatori sono quindi chiamati ad integrare, ove necessario, la relazione tecnica



contenente la descrizione della metodologia di raccolta della prova secondo le indicazioni, consolidate nell'ambito del Tavolo tecnico, come specificate nell'addendum al Manuale utente;

- le citate specifiche tecniche prevedono, inoltre, meccanismi che riducono al minimo la possibilità di errore nella segnalazione e nel conseguente blocco dei siti che trasmettono eventi in diretta in violazione dei diritti d'autore e connessi, riguardanti in particolare, oltre alla modalità di raccolta della prova forense, la possibilità in capo ai segnalatori di ricorrere a procedure di sblocco nelle 24 ore dalla segnalazione in caso di errore, nonché la possibilità per tutti gli accreditati alla piattaforma di inserire in una *whitelist* risorse che non possono essere bloccate tramite Piracy Shield;
- al riguardo, si sottolinea che tutti i soggetti accreditati alla piattaforma possono caricare una propria *whitelist* su base volontaria, successivamente all'accreditamento e direttamente dalla loro utenza sulla piattaforma. La lista è registrata e custodita da Agcom, che provvede ad integrarla nel sistema e a gestire eventuali duplicazioni di dati. Nella *whitelist* sono stati inseriti, su indicazione di ACN, altresì i dati delle infrastrutture istituzionali per motivi di sicurezza;
- le istanze di accreditamento alla piattaforma sono presentate dai soggetti aventi titolo attraverso un portale creato *ad hoc* e validate dall'Autorità, a seguito di verifica della documentazione prodotta. Le credenziali per accedere alla piattaforma Piracy Shield sono comunicate esclusivamente in caso di esito positivo delle verifiche;
- l'accreditamento alla piattaforma Piracy Shield postula quindi il ricorrere di alcuni specifici requisiti soggettivi e oggettivi, e il mancato rispetto delle condizioni che ne regolano il funzionamento fa venire meno i requisiti medesimi, anche di sicurezza, che legittimano i prestatori di servizi di cui alla Legge antipirateria e i segnalatori ad operare su di essa. In proposito rilevano, in particolare, per i segnalatori la massima diligenza e il massimo rigore nella presentazione delle istanze di blocco e nella raccolta delle relative prove e, per i prestatori di servizi, il rispetto della riservatezza delle informazioni e dei dati di cui vengono a conoscenza operando sulla piattaforma Piracy Shield;
- con particolare riferimento alla riservatezza degli indirizzi IP oggetto di blocco l'Autorità ha ritenuto di non poter pubblicare l'intera lista degli indirizzi IP in quanto rientranti nella fattispecie di "dati personali" che possono permettere l'identificazione indiretta, come chiarito sia dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea che dal Garante per la privacy, nonché per non inficiare l'azione di contrasto alla pirateria. Tuttavia, il rispetto del principio di trasparenza



dell'azione amministrativa è garantito attraverso la pubblicazione di un edit box sul sito dell'Autorità che consente di verificare se un dato indirizzo IP è stato bloccato tramite Piracy Shield;

- in caso di mancato rispetto dei requisiti e delle condizioni che regolano il funzionamento della piattaforma Piracy Shield l'Autorità si riserva di adottare le conseguenti determinazioni, compresa la misura della sospensione dell'accreditamento;

RILEVATO, pertanto, quanto segue in ordine alla procedura finalizzata all'adozione di provvedimenti inibitori cautelari per il contrasto alla diffusione illecita di contenuti audiovisivi trasmessi in diretta:

- la procedura è volta a garantire la cessazione della condotta illecita, ma anche a impedirne e prevenirne il ripetersi. Il procedimento cautelare è avviato su istanza dei titolari dei diritti o dei loro aventi causa sui quali grava l'onere di fornire ogni evidenza in ordine alla titolarità dei diritti e agli indirizzi telematici che possono diffondere lecitamente i contenuti, nonché di indicare quelli che illecitamente diffondono i contenuti in diretta o assimilati;
- l'Autorità, accertati il *fumus boni iuris* e il *periculum in mora*, emana l'ordine cautelare. Quanto al *fumus*, come osservato sulla scorta della giurisprudenza euro-unitaria, la lesione deve essere obiettivamente rilevabile, in via esemplificativa anche attraverso: la presenza di attività di pubblicità o promozione in violazione dei diritti della ricorrente tramite i servizi illegali; l'incoraggiamento, anche indiretto, alla fruizione di opere digitali diffuse in violazione dei diritti della ricorrente tramite i servizi illegali; la messa a disposizione degli utenti di indicazioni in merito alle modalità tecniche per accedere alle opere digitali diffuse illegalmente tramite i servizi IPTV illegali; lo scopo di lucro nell'offerta illegale delle opere digitali in questione, desumibile anche dal carattere oneroso della loro fruizione; quanto al *periculum in mora*, sempre in via esemplificativa, anche avendo riguardo al pregiudizio per il valore dell'opera, a causa dei tempi e delle modalità di immissione sul mercato tipiche della stessa, nonché al valore economico dei diritti violati e il conseguente danno per il titolare. L'ordine va eseguito entro il termine stabilito dall'Autorità e comunque entro 24 ore dalla notifica;
- considerato che i prestatori di servizi della società dell'informazione sono tenuti ad adempiere con il “*dovere di diligenza che è ragionevole attendersi da loro ed è previsto dal diritto nazionale, al fine di individuare e prevenire taluni tipi di attività illecite*”, essi provvedono all'esecuzione delle inibitorie amministrative cautelari adottate dall'Autorità;
- l'esecuzione dell'inibitoria cautelare non impone al prestatore di servizi un obbligo di sorvegliare, in via generale, né un obbligo generale di ricercare



attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illecite, e avviene nel rispetto, dunque, del regime di esenzioni agli stessi assicurato;

- ai prestatori di servizi destinatari dell'ordine, nonché all'*uploader* e ai gestori della pagina e del sito internet è riconosciuto il potere di proporre reclamo avverso il provvedimento cautelare entro cinque giorni dalla ricezione del medesimo;
- a seguito dell'emanazione dell'ordine cautelare, i titolari dei diritti possono segnalare all'Autorità, tramite piattaforma Piracy Shield, qualsiasi ulteriore nome a dominio o indirizzo IP rispetto a quelli precedentemente indicati nella prima istanza, tramite i quali avvengono violazioni analoghe rispetto a quelle già ritenute sussistenti dall'Autorità. La segnalazione è procedibile a condizione che i titolari dei diritti, fornendo altresì prova documentale certa in ordine all'attualità della condotta illecita, indichino, sotto la propria esclusiva responsabilità, che gli indirizzi IP identificativi dei "*Main server*" e dei "*Delivery Server*" dei siti in questione e i nomi di dominio a loro associati, abbiano il carattere della prevalenza: i dati tecnici comunicati ai destinatari dal titolare devono risultare prevalentemente destinati alla lesione dei diritti di proprietà intellettuale del titolare istante;
- a seguito delle segnalazioni successive comunicate dai segnalatori tramite la piattaforma Piracy Shield i destinatari del provvedimento procedono alla disabilitazione dell'accesso a tutti gli altri siti internet tramite i quali avvengono le violazioni;
- i destinatari del provvedimento cautelare, qualora siano coinvolti a qualsiasi titolo nell'accessibilità del sito web o dei servizi illegali, eseguono il provvedimento dell'Autorità senza alcun indugio e, comunque, entro il termine massimo di trenta minuti dalla notificazione, disabilitando la risoluzione DNS dei nomi di dominio e l'instradamento del traffico di rete verso gli indirizzi IP comunicati tramite piattaforma Piracy Shield o comunque adottando le misure tecnologiche e organizzative necessarie per rendere non fruibili da parte degli utilizzatori finali i contenuti diffusi abusivamente;
- qualora non siano coinvolti nell'accessibilità del sito web o dei servizi illegali, i destinatari del provvedimento cautelare provvedono comunque, non oltre 30 minuti dalla notificazione del provvedimento di disabilitazione, ad adottare tutte le misure tecniche utili ad ostacolare la visibilità dei contenuti illeciti, tra le quali in ogni caso la deindicizzazione dai motori di ricerca di tutti i nomi di dominio oggetto di blocco tramite piattaforma Piracy Shield;
- qualora ne ricorrano i presupposti, la comunicazione viene inviata tramite piattaforma Piracy Shield anche agli indirizzi dei punti di contatto e dei rappresentanti legali indicati dai prestatori di servizi della società dell'informazione non stabiliti in Italia, a norma degli articoli 11 e 13 del DSA;



- è riconosciuta in capo ai destinatari della notifica dell'ordine cautelare nonché delle segnalazioni trasmesse tramite piattaforma Piracy Shield, nonché ai soggetti che dimostrino di possedere un interesse qualificato, la facoltà di proporre reclamo entro cinque giorni dal blocco, anche per documentata carenza dei requisiti di legge, anche sopravvenuta;
- decorsi sei mesi dal blocco dei nomi a dominio e degli indirizzi IP effettuato tramite piattaforma Piracy Shield l'Autorità può procedere alla riabilitazione delle predette risorse al fine di garantire il corretto funzionamento del processo di oscuramento dei nomi a dominio e degli indirizzi IP, in base al raggiungimento della capacità massima dei sistemi di blocco implementata dai prestatori di servizi secondo le specifiche tecniche definite nell'ambito del tavolo tecnico, ovvero anche in base alla segnalazione dei soggetti legittimati;

RITENUTO dunque, alla luce di quanto sopra esposto, che sia coerente con l'ordinamento europeo e nazionale prevedere uno specifico procedimento cautelare finalizzato all'adozione da parte dell'Autorità di un ordine di disabilitazione dell'accesso ai contenuti audiovisivi trasmessi in diretta diffusi illegalmente *on line*, in cui i soggetti istanti vale a dire, a norma dell'art. 2 della legge antipirateria i soggetti titolari di contenuti trasmessi in diretta, prime visioni di opere cinematografiche e audiovisive o programmi di intrattenimento, contenuti audiovisivi, anche sportivi, o altre opere dell'ingegno assimilabili, eventi sportivi nonché eventi di interesse sociale o di grande interesse pubblico ai sensi dell'articolo 33, comma 3, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208 - provata la titolarità dei diritti sui predetti contenuti, individuati gli indirizzi telematici autorizzati alla trasmissione e quelli che, invece, risultano diffondere i contenuti illegittimamente, nonché provata la sussistenza del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora* - chiedano contestualmente che il medesimo ordine sia eseguito dai destinatari anche rispetto agli ulteriori indirizzi telematici oggetto di successive segnalazioni. Per le successive segnalazioni, la disabilitazione deve essere effettuata immediatamente e comunque non oltre trenta minuti dal ricevimento della comunicazione. Tale procedimento, infatti, oltre a consentire l'emanazione di un provvedimento che inibisca immediatamente le condotte violative già perpetrate tramite i siti, consente di prevenire le successive e ulteriori condotte illecite, in quanto gli indirizzi telematici successivamente individuati veicolano contenuti equivalenti rispetto a quelli già oggetto di inibitoria senza che il prestatore sia gravato da alcun onere di sorveglianza;

RITENUTO che il pieno dispiegarsi degli effetti della procedura cautelare *de qua* è connesso prioritariamente all'utilizzo della piattaforma tecnologica unica con funzionamento automatizzato denominata Piracy Shield che consente una gestione automatizzata delle segnalazioni successive all'ordine cautelare affinché il prestatore del servizio possa procedere alla disabilitazione dell'accesso agli indirizzi telematici oggetto della segnalazione medesima nelle tempistiche idonee ad assicurare una effettiva tutela;



RITENUTO che le segnalazioni successive alla prima istanza, in ragione della procedura automatizzata attraverso cui vengono gestite nei tempi stringenti funzionali a garantire la tutela adeguata ai titolari dei diritti, non sono notificate all'*uploader* e ai gestori della pagina e del sito internet o comunque ai soggetti cui è riconducibile l'indirizzo telematico, eventualmente rintracciabili. Tuttavia, al fine di assicurare anche in questo caso il pieno rispetto delle garanzie procedurali, la pagina di reindirizzamento di cui all'art. 8, comma 5, del Regolamento contiene in questo caso l'avviso della possibilità di presentare reclamo, anche tramite link che rimanda al sito dell'Autorità in cui sono dettagliate le relative modalità;

RILEVATO che il rispetto del principio di trasparenza dell'azione amministrativa è garantito attraverso la pubblicazione di un edit box sul sito dell'Autorità che consente di verificare se un dato indirizzo IP è stato bloccato dall'Autorità a norma della Legge antipirateria;

RILEVATO inoltre che a norma dell'articolo 2, comma 7, della Legge antipirateria, su richiesta della stessa Autorità, i destinatari dei provvedimenti informano senza indugio la procura della Repubblica di tutte le attività svolte in adempimento dei predetti provvedimenti e comunicano ogni dato o informazione esistente nella loro disponibilità che possa consentire l'identificazione dei fornitori dei contenuti diffusi abusivamente. A questo fine, è stato già sottoscritto un protocollo di intesa tra l'Autorità, il Comando Unità speciali della Guardia di Finanza e la Procura di Roma;

RILEVATO quanto segue in ordine alle disposizioni relative alla tutela del diritto d'autore sui servizi di media audiovisivi di cui al Capo IV del Regolamento:

- l'articolo 4 del decreto legislativo n. 208 del 2021 include, tra i principi fondamentali del sistema dei servizi di media audiovisivi e radiofonici a garanzia degli utenti, *“la tutela dei diritti d'autore e di proprietà intellettuale”*. Tale norma riprende sostanzialmente quanto già previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 177 del 2005 (previgente Testo Unico dei servizi di media audiovisivi);
- l'art. 32, rubricato *“Protezione dei diritti d'autore”*, nel riportare i contenuti dell'art. 32-bis del previgente Testo unico, prevede, al comma 1, che: *“Le disposizioni del presente testo unico non sono in pregiudizio dei principi e dei diritti di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633, in materia di protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi, nonché delle sanzioni previste al Capo III del Titolo III della medesima legge. I fornitori di servizi di media audiovisivi assicurano il pieno rispetto dei principi e dei diritti di cui alla ((...)) legge 22 aprile 1941, n. 633, indipendentemente dalla piattaforma utilizzata per la trasmissione di contenuti audiovisivi”*. La medesima norma, al secondo comma, stabilisce che i fornitori di servizi di media audiovisivi, indipendentemente dalla



piattaforma di diffusione utilizzata, assicurano il rispetto della legge 22 aprile 1941, n. 633, e che questi “*si astengono dal trasmettere o ritrasmettere, o mettere comunque a disposizione degli utenti, su qualsiasi piattaforma e qualunque sia la tipologia di servizio offerto, programmi oggetto di diritti di proprietà intellettuale di terzi, o parti di tali programmi, senza il consenso dei titolari dei diritti, e salve le disposizioni in materia di brevi estratti di cronaca*”. Inoltre, per rendere effettiva l’osservanza di tali limiti e divieti, è previsto che “*L’Autorità emana le disposizioni regolamentari vincolanti, adeguate e necessarie*” (comma 3);

- con riferimento alle “*Sanzioni di competenza dell’Autorità*”, l’articolo 67 del Testo Unico (comma 1, *lett. p*)), dispone che: [*l’Autorità applica, secondo le procedure stabilite con proprio regolamento, in base a principi di proporzionalità, adeguatezza e rispetto del contraddittorio, le sanzioni per la violazione degli obblighi in materia di programmazione, pubblicità e contenuti radiotelevisivi, ed in particolare quelli previsti: (...) p) in materia di violazioni delle norme sul diritto d’autore di cui all’articolo 32, comma 2*”];
- alla luce di quanto riportato, emerge che il Testo Unico dei servizi di media audiovisivi (decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208), di attuazione della direttiva europea 2018/1808, introduce nuove disposizioni in ragione dell’evoluzione delle realtà del mercato e, con particolare riferimento alla tutela del diritto d’autore, riprende la previsione già recata nell’articolo 32-*bis* di cui al previgente Testo Unico (ora articolo 32) e la completa attraverso l’inserimento di un presidio sanzionatorio che assiste il rispetto delle previsioni di cui alla Legge sul diritto d’autore;
- in tal senso, il nuovo articolo 67 (comma 2, *lett. a*)) dispone l’irrogazione di una sanzione pecuniaria – da 10.329 euro a 258.228 euro – in caso di inosservanza delle previsioni in materia di violazioni delle norme sul diritto d’autore di cui all’articolo 32, comma 2;
- risulta evidente come il plesso di norme primarie sopra richiamate, il cui combinato disposto determina l’area di competenza dell’Autorità in materia di tutela del diritto d’autore e connessi sui servizi di media audiovisivi, debba trovare applicazione in luogo di parte delle previsioni recate dall’attuale Capo IV, dal momento che la norma primaria successiva recata dal nuovo Testo Unico prevale sulla norma di rango secondario precedente nel tempo;
- pertanto, in virtù di una lettura congiunta delle nuove norme del Testo unico come sopra delineate e il Regolamento sanzioni di questa Autorità è stata introdotta la possibilità per un soggetto legittimato di segnalare all’Autorità una presunta violazione della normativa di settore, laddove: *(i)* ritenga che la diffusione di un programma o di parti di esso inserito in un palinsesto da parte di un fornitore di servizi di media lineari abbia luogo in violazione della Legge sul



diritto d'autore e dell'art. 32 del Testo Unico; (ii) ritenga che la messa a disposizione di un programma o di parti di esso in un catalogo da parte di un fornitore di servizi di media non lineari abbia luogo in violazione della Legge sul diritto d'autore e dell'art. 32 (ciò modificando le previgenti disposizioni riguardanti "L'istanza all'Autorità"). Per tali ragioni, il titolare dei diritti non potrà più presentare un'istanza all'Autorità richiedendo che il programma (o parti di esso) non venga ulteriormente diffuso o venga rimosso dal catalogo. Ad ogni buon conto, laddove il fornitore di servizi media audiovisivi lineari o non lineari dovesse porre fine alla violazione, l'Autorità potrà tenerne comunque conto nella graduazione della sanzione;

- la segnalazione dovrà essere trasmessa utilizzando e compilando in ogni sua parte, a pena di irricevibilità, il modello reso disponibile sul sito *internet* dell'Autorità e allegando ogni documentazione utile a comprovare la titolarità del diritto. Al riguardo, l'Autorità predispone la nuova modulistica contenente una descrizione dettagliata del contenuto della segnalazione;
- il rispetto del doppio binario di tutela – giudiziaria e amministrativa – resta fermo relativamente all'impossibilità di rivolgersi all'Agcom ove sia stata adita l'Autorità giudiziaria; mentre, si è ritenuto di eliminare la previsione della cessazione dell'attività amministrativa dell'Agcom laddove venga adita l'Autorità giudiziaria nel corso del procedimento. In tale ultimo caso, infatti, il ricorso all'Autorità giudiziaria non arresta il procedimento sanzionatorio amministrativo che proseguirà in ragione dei nuovi poteri sanzionatori attribuiti ad Agcom dal legislatore;
- si è ritenuto altresì compatibile con la normativa europea e nazionale prevedere per la direzione la possibilità – nel caso in cui, sulla base di un sommario apprezzamento dei fatti, appaia ricorrere la minaccia di un pregiudizio imminente, grave e irreparabile per il titolare del diritto – di disporre con l'atto di contestazione l'inibizione dell'ulteriore diffusione del programma o la rimozione dello stesso dal catalogo. Ciò in quanto risulta evidente che il rafforzamento della tutela del diritto d'autore e connessi, voluto dal legislatore attraverso l'introduzione di un presidio sanzionatorio in caso di violazioni, non possa pregiudicare la tutela già precedentemente accordata attraverso l'ordine di inibizione disciplinato dal Regolamento;
- con riferimento al doppio binario tra procedura giudiziaria e procedura amministrativa, va ribadito che la previsione della cessazione dell'attività amministrativa dell'Agcom nel caso in cui venga adita l'Autorità giudiziaria nel corso del procedimento è stata eliminata per la parte relativa al procedimento sanzionatorio. Ciò in quanto ai sensi delle nuove norme del Testo Unico il fornitore di servizi media va comunque sanzionato per la violazione commessa. Resta fermo che, qualora l'Autorità giudiziaria adita dovesse dar ragione nel



merito al fornitore, quest'ultimo potrà richiedere la restituzione della somma versata;

VISTO l'articolo 18 del Regolamento, il quale contiene una clausola di rivedibilità per cui l'Autorità può *“rivedere il regolamento sulla base dell'esperienza derivante dalla sua attuazione, nonché alla luce dell'innovazione tecnologica e dell'evoluzione dei mercati, sentiti i soggetti interessati”*;

RITENUTO, conseguentemente, di dover modificare il Regolamento DDA come segue:

- il titolo del Regolamento non reca più il riferimento al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70 in ragione delle novità introdotte dal DSA;
- le definizioni di cui all'articolo 1, comma 1, sono modificate in attuazione dei recenti interventi normativi nazionali ed europei e si introducono, in particolare, le definizioni di “gestore del motore di ricerca” e di “contenuto audiovisivo trasmesso in diretta”;
- all'articolo 6, comma 1, si chiarisce che l'istanza all'Autorità può essere presentata anche per violazioni riguardanti contenuti audiovisivi trasmessi in diretta;
- all'articolo 7, comma 5, le parole *“fermi restando i termini di cui all'art. 8, comma 6, e all'art. 9, comma 1, lett. d)”* sono soppresse in virtù della previsione di cui all'articolo 8, comma 6-bis, secondo cui l'organo collegiale può disporre una proroga dei termini dei procedimenti;
- all'articolo 8 si introduce un comma 3-bis per prevedere la possibilità, in capo all'Autorità, di emanare ordini di rimozione selettiva anche nei confronti di prestatori di servizi stabiliti in un altro Stato membro, secondo quanto previsto dal Regolamento sui servizi digitali;
- all'articolo 9-bis che reca il procedimento cautelare è ripristinata la formulazione adottata ante modifiche di cui alla delibera n. 189/23/CONS in quanto si introduce l'articolo 10 recante le specifiche procedure cautelari per le violazioni riguardanti i contenuti audiovisivi trasmessi in diretta;
- all'articolo 9-bis, comma 8, è soppresso l'ultimo periodo in quanto non risulta proporzionato applicare una sanzione per inottemperanza in caso di reiezione del reclamo dal momento che il reclamo potrebbe pervenire anche da soggetti che non hanno commesso la violazione;
- si introducono, con l'articolo 10, specifiche disposizioni concernenti la tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi riguardanti contenuti audiovisivi trasmessi in diretta. Conseguentemente sono legittimati ad accreditarsi alla piattaforma tecnologica di cui all'art. 6, comma 2, della Legge antipirateria tutti i titolari di contenuti trasmessi in diretta, prime visioni di opere cinematografiche e



audiovisive o programmi di intrattenimento, contenuti audiovisivi, anche sportivi, o altre opere dell'ingegno assimilabili, eventi sportivi nonché eventi di interesse sociale o di grande interesse pubblico ai sensi dell'articolo 33, comma 3, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208;

- i commi 2 e 3 dell'articolo 10 individuano i termini entro i quali l'Autorità adotta l'ordine cautelare, nonché le procedure che disciplinano le modalità con cui il titolare dei diritti e i suoi aventi causa possono segnalare ai prestatori di servizi di cui alla Legge antipirateria gli indirizzi telematici tramite i quali avvengono le violazioni;
- con i commi 4 e 5 dell'articolo 10 viene assicurata al titolare dei diritti e i suoi aventi causa la possibilità di inviare ulteriori e specifiche segnalazioni al fine di aggiornare la lista degli indirizzi telematici tramite i quali avvengono le ulteriori violazioni successive all'adozione del provvedimento; vengono inoltre disciplinate le modalità con cui l'Autorità verifica la segnalazione e trasmette l'ordine ai destinatari del provvedimento cautelare, i quali lo eseguono immediatamente;
- al comma 5, all'ultimo periodo, si specifica che qualora ne ricorrano i presupposti, la comunicazione viene inviata tramite piattaforma Piracy Shield anche agli indirizzi dei punti di contatto e dei rappresentanti legali indicati dai prestatori di servizi della società dell'informazione non stabiliti in Italia a norma degli articoli 11 e 13 del DSA;
- al comma 6 dell'articolo 10, si specifica che qualora i destinatari del provvedimento cautelare non siano coinvolti nell'accessibilità del sito web o dei servizi illegali, provvedono comunque, non oltre 30 minuti dalla notificazione del provvedimento di disabilitazione, ad adottare tutte le misure tecniche utili ad ostacolare la visibilità dei contenuti illeciti, tra le quali, in ogni caso, la deindicizzazione dai motori di ricerca di tutti i nomi di dominio oggetto di blocco tramite piattaforma Piracy Shield;
- con i successivi commi viene garantita la possibilità di presentare reclamo anche per i provvedimenti adottati a norma dell'articolo 10;
- al comma 11 dell'articolo 10 si prevede la procedura di riabilitazione da parte dell'Autorità dei nomi a dominio e degli indirizzi IP bloccati tramite piattaforma Piracy Shield da almeno sei mesi;
- agli articoli 8, 8-bis, 9-bis e 10 si prevede l'obbligo per i destinatari degli ordini dell'Autorità di comunicare le informazioni relative al seguito dato agli ordini, a norma dell'articolo 9 del Regolamento sui servizi digitali e il relativo presidio sanzionatorio;



- il termine di cui agli artt. 8-bis, comma 4, e 9-bis, comma 7, entro cui l'organo collegiale deve decidere sul reclamo è esteso da sette a dieci giorni alla luce delle evidenze emerse in fase applicativa dell'istituto. Lo stesso termine è adottato all'art. 10, comma 9;
- sono soppresse le previsioni che recavano le informative all'organo collegiale aventi ad oggetto gli atti adottati dalla direzione, in quanto gli stessi sono tutti pubblicati sul sito istituzionale dell'Autorità;
- in via generale, sono modificati i riferimenti normativi di tutto il capo IV ed è stato aggiunto il riferimento al Regolamento sanzioni;
- sono modificati i riferimenti normativi in ordine al rispetto delle norme in materia di diritto d'autore e dei diritti connessi, nonché dei principi di cui al nuovo Testo unico da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi e radiofonici, nell'ambito delle "*Disposizioni generali*" (precedente articolo 10 del Regolamento, ora articolo 11) di cui al capo IV;
- è modificato l'articolo relativo alla "*Istanza all'Autorità*" prevedendo, in suo luogo, la "*Segnalazione all'Autorità*" con la quale un soggetto legittimato può segnalare una violazione della Legge sul diritto d'autore e dell'art. 32, commi 1 e 2, del Testo unico. Al riguardo, è previsto che entro il termine di novanta giorni dal ricevimento della segnalazione, la direzione dispone l'archiviazione in via amministrativa delle segnalazioni irricevibili, inammissibili o manifestamente infondate ovvero avvia il procedimento, con un atto di contestazione, ove ne riscontri i presupposti. Ancora, è specificato il termine per l'adozione del provvedimento finale da parte del competente Organo Collegiale (150 giorni) chiarendo che, per quanto non espressamente previsto, trovano applicazione le disposizioni di cui ai Capi II e III del Regolamento sanzioni;
- conseguentemente, sono soppressi i commi 5, 6, 7 e 8 di cui al precedente articolo 11 del Regolamento DDA (ora articolo 12), nonché l'articolo 12 recante "*Procedimento istruttorio dinanzi alla direzione*" e l'articolo 13 "*Provvedimenti a tutela del diritto d'autore*";
- è introdotto il nuovo comma 10 il quale prevede che con l'atto di contestazione possa essere disposta l'inibizione all'ulteriore diffusione del programma o la rimozione dello stesso dal catalogo, laddove sulla base di un sommario apprezzamento dei fatti appaia ricorrere la minaccia di un pregiudizio imminente;
- è modificato l'articolo 13 attraverso l'inserimento dei nuovi riferimenti normativi di cui al Testo Unico;



- è modificato altresì l'articolo 15 relativamente ai termini previsti dal Regolamento DDA laddove l'Autorità terrà conto esclusivamente dei giorni lavorativi, fatta eccezione per quel che concerne la tutela del diritto d'autore sui servizi di media audiovisivi;

RITENUTO OPPORTUNO, stanti la particolare rilevanza e complessità tecnica della materia oggetto di regolamentazione e le rilevanti modifiche introdotte, sottoporre a consultazione pubblica lo schema di provvedimento recante modifiche al Regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, di cui alla delibera dell'Autorità n. 680/13/CONS del 12 dicembre 2013, nonché di provvedere alla notifica dello stesso alla Commissione europea ai sensi della direttiva 2015/1535/UE;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione servizi digitali e tutela dei diritti fondamentali;

UDITA la relazione del Commissario Massimiliano Capitanio, relatore ai sensi dell'articolo 31 del "Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità";

DELIBERA

Articolo 1

1. È sottoposto a consultazione pubblica lo "Schema di delibera recante modifiche al Regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70", di cui all'allegato A alla presente delibera.
 2. Il testo coordinato del *Regolamento* è riportato nell'allegato B alla presente delibera.
 3. Le modalità di consultazione sono riportate nell'allegato C alla presente delibera.
- Gli allegati A, B e C formano parte integrante e sostanziale della presente delibera.

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito dell'Autorità. Ai fini della decorrenza dei termini indicati negli allegati, fa fede la data di pubblicazione.

Roma, 18 febbraio 2025

IL PRESIDENTE



Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE
Massimiliano Capitano

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giovanni Santella

Allegato A
alla delibera n. 47/25/CONS del 18 febbraio 2025

**MODIFICHE AL REGOLAMENTO IN MATERIA DI TUTELA
DEL DIRITTO D'AUTORE SULLE RETI DI
COMUNICAZIONE ELETTRONICA E PROCEDURE ATTUATIVE
AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2003, N. 70,
DI CUI ALLA DELIBERA N. 680/13/CONS E S.M.I.**

Art. 1

**Modifiche al Regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di
comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del
decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70**

1. Al Regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, di cui alla delibera n. 680/13/CONS, del 12 dicembre 2013, come da ultimo modificato e integrato dalla delibera n. 189/23/CONS, del 26 luglio 2023, di seguito denominato anche *Regolamento*, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al titolo del Regolamento, le parole “ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70” sono soppresse;
- b) all'art. 1, dopo la lettera b) è inserita la seguente lettera: b-bis) “Legge antipirateria”: la legge 14 luglio 2023, n. 93, recante “*Disposizioni per la*



prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica”;

- c) all'art. 1, alla lettera c), la definizione di “Testo unico” è modificata come segue: il “Testo unico dei servizi di media audiovisivi” di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208 recante *“Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato”;*
- d) all'art. 1, alla lettera d), la definizione di “Codice” è modificata come segue: il *“Codice delle comunicazioni elettroniche”*, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, recante *“Attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche”;*
- e) all'art. 1, la lettera e-bis) è sostituita dalla seguente lettera: e-bis) *“Regolamento sui servizi digitali”*: il Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE;
- f) all'art. 1, lettera f) dopo le parole “prestatore di servizi” è aggiunta la seguente parola “intermediari”, le parole “all'art. 2, comma 1, lett. a), del Decreto” sono sostituite dalle seguenti parole “all'art. 3, lett. g), del Regolamento sui servizi digitali”, e le parole “come definite rispettivamente dagli artt. 14 e 16 del Decreto medesimo”, sono sostituite dalle seguenti “soggetto al regime di responsabilità, rispettivamente, di cui agli artt. 4 e 6 del Regolamento sui servizi digitali”. Dopo le parole “Regolamento sui servizi digitali” sono inserite le seguenti “i prestatori di servizi di cui all'art. 2 della Legge antipirateria,”;
- g) all'art. 1, dopo la lettera f) è inserita la seguente lettera: f-bis) *“gestore del motore di ricerca”*: il prestatore di servizi della società dell'informazione fornitore di un servizio intermediario che consente all'utente di formulare domande al fine di effettuare ricerche, in linea di principio, su tutti i siti web, o su tutti i siti web in una lingua particolare, sulla base di un'interrogazione su qualsiasi tema sotto forma di parola chiave, richiesta vocale, frase o di altro input, e che restituisce i risultati in qualsiasi formato in cui possono essere trovate le informazioni relative al contenuto richiesto;



- h) all'art. 1, alla lettera g), le parole “agli artt. 14, 15 e 16 del Decreto” sono sostituite dalle seguenti “all'art. 3, lett. g), del Regolamento sui servizi digitali e soggetto al regime di responsabilità di cui agli artt. 4, 5 e 6 del Regolamento sui servizi digitali”;
- i) all'art. 1, alla lettera h), le parole “agli artt. 14, 15 e 16 del Decreto” sono sostituite dalle seguenti “all'art. 3, lett. g), del Regolamento sui servizi digitali e soggetto al regime di responsabilità di cui agli artt. 4, 5 e 6 del Regolamento sui servizi digitali”;
- j) all'art. 1, alla lettera l), le parole “art. 1, comma 1, lett. dd)” sono sostituite dalle seguenti “art. 2, comma 1, lett. vv)”;
- k) all'art. 1, alla lettera m), le parole “art. 2” sono sostituite dalle seguenti “art. 3”;
- l) all'art. 1, alla lettera n), le parole “art. 2” sono sostituite dalle seguenti “art. 3”;
- m) all'art. 1, alla lettera o), le parole “dall'art. 2, comma 1, lett. b)” sono sostituite dalle seguenti “dall'art. 3, comma 1, lett. d)”;
- n) all'art. 1, dopo la lettera p), è inserita la seguente: p-*bis*) “contenuto audiovisivo trasmesso in diretta”: prime visioni di opere cinematografiche e audiovisive o programmi di intrattenimento, opere audiovisive aventi ad oggetto manifestazioni sportive trasmesse in diretta, o altre opere dell'ingegno assimilabili, eventi sportivi e eventi di interesse sociale o di grande interesse pubblico ai sensi dell'articolo 33, comma 3, del Testo unico;
- o) all'art. 1, alla lettera q), le parole “dall'art. 2, comma 1, lett. e)” sono sostituite dalle seguenti “dall'art. 3, comma 1, lett. g)”;
- p) all'art. 1, alla lettera r), la parola “serie” è sostituita dalla parola “pluralità” e le parole “art. 2, comma 1, lett. g)” sono sostituite dalle seguenti “art. 3, comma 1, lett. n)”;
- q) all'art. 1, la lettera ii) è sostituita dalla seguente lettera: ii) “Tavolo tecnico”: il Tavolo tecnico istituito a norma dell'articolo 6, comma 2, della Legge antipirateria;
- r) all'art. 1, la lettera ii) è modificata in ll);
- s) all'art. 1, la lettera ll) è modificata in mm);
- t) all'art. 1, alla lettera mm) le parole “e quelle di cui al Decreto” sono soppresse;
- u) all'art. 1, dopo la lettera mm) è aggiunta la seguente lettera: nn) “Regolamento sanzioni”: il regolamento in materia di sanzioni amministrative e impegni di cui



- all'allegato A alla delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, come modificato, da ultimo, dalla delibera 286/23/CONS;
- v) all'art. 3, comma 3, le parole “all’art. 2, comma 1, lett. a) del Decreto” sono sostituite dalle seguenti “all’art. 3, *lett. g)*, del Regolamento sui servizi digitali”;
 - w) all'art. 4, comma 1, lettera a) le parole “all’art. 2, comma 1, lett. a) del Decreto” sono sostituite dalle seguenti “all’art. 3, *lett. g)*, del Regolamento sui servizi digitali”;
 - x) all'art. 4, comma 1, lettera b) le parole “, come modificato dalla legge 24 marzo 2012, n. 27” sono soppresse;
 - y) alla rubrica del Capo III le parole “ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70” sono soppresse;
 - z) all'art. 6, comma 1, dopo le parole “un’opera digitale” sono aggiunte le seguenti “ovvero un contenuto audiovisivo trasmesso in diretta” e le parole “sia stata resa disponibile sulla rete internet” sono sostituite dalle seguenti “siano stati resi disponibili sulle reti di comunicazione elettronica”;
 - aa) all'art. 6, comma 5, le parole “Delle suddette archiviazioni la direzione informa periodicamente l’organo collegiale.” sono soppresse;
 - bb) all'art. 7, comma 5, le parole “, fermi restando i termini di cui all’art. 8, comma 6, e all’art. 9, comma 1, lett. d)” sono soppresse;
 - cc) all'art. 7, comma 6, le parole “agli artt. 14, comma 3, e 16, comma 3, del Decreto” sono sostituite dalle seguenti “all’articolo 8”;
 - dd) all'art. 7, il comma 8 è soppresso;
 - ee) all'art. 8, comma 2, le parole “artt. 14, comma 3, e 16, comma 3, del Decreto” sono sostituite dalle parole “artt. 4, paragrafo 3, e 6, paragrafo 4, del Regolamento sui servizi digitali”, e dopo le parole “Regolamento sui servizi digitali” sono inserite le seguenti “, dell’art. 2 della Legge antipirateria”. Allo stesso comma, dopo le parole “di cui ai commi 3,” sono inserite le seguenti “3-*bis*,”. All'ultimo periodo, le parole “devono ottemperare” sono sostituite dalla seguente “ottemperano”;
 - ff) all'art. 8, comma 2-*bis*, dopo le parole “commi 3,” sono inserite le seguenti “3-*bis*,”;
 - gg) all'art. 8, comma 3, le parole “di cui all’art. 16 del Decreto,” sono soppresse;



- hh) all'art. 8, dopo il comma 3, è inserito il seguente “3-bis. Qualora il sito sul quale sono rese disponibili opere digitali in violazione del diritto d’autore o dei diritti connessi sia ospitato su un *server* ubicato fuori dal territorio nazionale, l’organo collegiale può ordinare ai prestatori di servizi che svolgono attività di *hosting* stabiliti in un altro Stato membro, soggetti al regime di responsabilità di cui all’art. 6 del Regolamento sui servizi digitali, di provvedere alla rimozione selettiva delle opere digitali medesime e di adottare le misure necessarie per impedirne il caricamento secondo le procedure di cui al Regolamento sui servizi digitali.”;
- ii) all'art. 8, comma 4, le parole “di cui all’art. 14 del Decreto,” sono soppresse e dopo le parole “mere conduit” sono inserite le seguenti “nonché ai prestatori di servizi di cui alla Legge antipirateria,”. All’ultimo periodo le parole “che svolgono attività di mere conduit” sono soppresse;
- jj) all'art. 8, comma 5, le parole “ai sensi dell’art. 71, comma 2-*quater*, lett. a), del Codice” sono soppresse;
- kk) all'art. 8, comma 6, dopo le parole “ai commi 1, 2, 2-*bis*, 3,” sono inserite le parole “3-*bis*,”;
- ll) all'art. 8, comma 7, dopo le parole “di cui ai commi 2, 3,” sono inserite le seguenti “3-*bis*,”;
- mm) all'art. 8, dopo il comma 7, è inserito il seguente comma “8. I prestatori di servizi destinatari degli ordini dell’Autorità devono trasmettere le informazioni relative al seguito dato agli ordini ai sensi dell’art. 9 del Regolamento sui servizi digitali. In caso di inottemperanza l’Autorità applica le sanzioni di cui all’art. 1, comma 32-*bis*, della legge 31 luglio 1997, n. 249.”;
- nn) all'art. 8-*bis*, comma 1, le parole “dell’art.” sono sostituite dalle parole “degli artt.”, dopo le parole “comma 2”, le parole “e dell’art.” sono soppresse e dopo le parole “comma 7” sono inserite le seguenti “e 10, comma 9,”;
- oo) all'art. 8-*bis*, comma 4, ultimo periodo, la parola “sette” è sostituita dalla parola “dieci”;
- pp) all'art. 8-*bis*, il comma 7 è soppresso;
- qq) all'art. 8-*bis*, dopo il comma 6, è inserito il seguente comma “7. I prestatori di servizi destinatari degli ordini dell’Autorità devono trasmettere le informazioni relative al seguito dato agli ordini ai sensi dell’art. 9 del Regolamento sui servizi digitali. In caso di inottemperanza l’Autorità applica le sanzioni di cui all’art. 1, comma 32-*bis*, della legge 31 luglio 1997, n. 249.”;



- rr) all'art. 9-*bis* i commi 4-*bis*, 4-*ter*, 4-*quater*, 4-*quinqües* e 4-*sexies* sono soppressi;
- ss) all'art. 9-*bis*, comma 5, le parole “nonché delle comunicazioni di cui al comma 4-*sexies*” sono soppresse;
- tt) all'art. 9-*bis*, comma 6, le parole “e di cui al comma 4-*bis*, nonché delle segnalazioni di cui al comma 4-*sexies*” sono soppresse e le parole “le stesse assumono” sono sostituite dalle seguenti “l'ordine assume”. Le parole “e la direzione ne informa l'organo collegiale nella prima riunione utile” sono soppresse;
- uu) all'art. 9-*bis*, comma 7, le parole “e di cui al comma 4-*bis*, nonché delle segnalazioni di cui al comma 4-*quinqües*” sono soppresse. Allo stesso comma, all'ultimo periodo, la parola “sette” è sostituita dalla parola “dieci”;
- vv) all'art. 9-*bis*, comma 8, le parole “agli ordini” sono sostituite dalle parole “all'ordine”, le parole “e di cui al comma 4-*bis*, nonché delle segnalazioni di cui al comma 4-*quinqües*” sono soppresse. Allo stesso comma, all'ultimo periodo, le parole “Si provvede all'applicazione delle predette sanzioni e alla comunicazione agli organi di polizia giudiziaria anche nel caso di reiezione del reclamo di cui al comma 5” sono soppresse;
- ww) all'art. 9-*bis*, dopo il comma 8, è inserito il seguente comma “9. I prestatori di servizi destinatari degli ordini dell'Autorità devono trasmettere le informazioni relative al seguito dato agli ordini ai sensi dell'art. 9 del Regolamento sui servizi digitali. In caso di inottemperanza l'Autorità applica le sanzioni di cui all'art. 1, comma 32-*bis*, della legge 31 luglio 1997, n. 249.”;
- xx) dopo l'art. 9-*bis* è inserito il seguente: Art. 10 “*Procedimento cautelare per violazioni relative ai contenuti audiovisivi trasmessi in diretta* 1. Con l'istanza di cui all'art. 6, comma 1, può essere fatta motivata richiesta all'Autorità di ordinare in via cautelare ai prestatori di servizi che svolgono attività di *mere conduit*, nonché ai prestatori di servizi della società dell'informazione di cui all'art. 2 della Legge antipirateria, di porre fine alla violazione del diritto d'autore o dei diritti connessi riguardante un contenuto audiovisivo trasmesso in diretta, ai sensi dell'art. 8, comma 4. La direzione procede all'emanazione dell'ordine cautelare qualora la violazione risulti manifesta sulla base di un sommario apprezzamento dei fatti e sussista la minaccia di un pregiudizio imminente, grave e irreparabile per i titolari dei diritti. 2. L'ordine cautelare di cui al comma 1 è adottato entro tre giorni dalla ricezione dell'istanza ovvero dei documenti integrativi richiesti dalla direzione ai fini della ricevibilità dell'istanza



medesima ed è eseguito da parte dei destinatari del provvedimento entro il termine stabilito dall'Autorità, comunque non superiore alle 24 ore dalla notifica dello stesso. 3. Con l'istanza di cui al comma 1 un soggetto legittimato può altresì chiedere che, una volta adottato l'ordine cautelare di cui al comma 1, i destinatari del provvedimento procedano a seguito di segnalazioni successive al blocco di ogni altro futuro nome di dominio e sottodominio, o indirizzo IP, comprese le variazioni del nome o della semplice declinazione o estensione, riconducibili ai medesimi contenuti e tramite i quali avvengono le violazioni. A tal fine, nell'istanza sono indicati i siti internet e le piattaforme gestiti o autorizzati dal titolare dei diritti a trasmettere il contenuto audiovisivo trasmesso in diretta. 4. Il soggetto legittimato comunica all'Autorità con le successive segnalazioni di cui al comma 3 i nomi a dominio e gli indirizzi IP su cui, dopo l'adozione dell'ordine cautelare di cui al comma 1, è disponibile il contenuto audiovisivo trasmesso in diretta in violazione dei diritti d'autore o connessi. Il soggetto legittimato dichiara altresì, sotto la propria responsabilità, fornendo, per ogni indirizzo IP e nome a dominio segnalato, prova documentale certa in ordine all'attualità della condotta illecita, che i nomi a dominio e gli indirizzi IP segnalati sono prevalentemente destinati alla violazione dei diritti d'autore o connessi dei contenuti audiovisivi trasmessi in diretta. 5. L'Autorità, tramite la piattaforma tecnologica unica con funzionamento automatizzato denominata Piracy Shield, i cui requisiti tecnici e operativi sono individuati nell'ambito del tavolo tecnico istituito in collaborazione con l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale verifica, anche avvalendosi della collaborazione degli appartenenti alla Guardia di Finanza e alla Polizia Postale e delle Comunicazioni ai sensi dell'art. 1, commi 13 e 15, della legge 31 luglio 1997, n. 249, la conformità e la completezza delle segnalazioni pervenute ai sensi del comma 4 e comunica le stesse ai destinatari del provvedimento cautelare che immediatamente e comunque non oltre 30 minuti dalla ricezione, disabilitano l'accesso ai nomi a dominio e indirizzi IP segnalati, con contestuale reindirizzamento automatico verso una pagina internet redatta secondo le modalità indicate dall'Autorità. La pagina internet contiene l'avviso della facoltà in capo ai soggetti interessati di presentare reclamo ai sensi del comma 7, nonché le relative modalità di presentazione. Al ricorrere dei presupposti, la comunicazione di cui al presente comma è inviata per il tramite della piattaforma Piracy Shield anche all'indirizzo indicato da ciascuno dei prestatori di servizi della società dell'informazione non stabilito in Italia di cui al comma 1 del presente articolo, ai sensi degli artt. 11 e 13 del Regolamento sui servizi digitali. 6. Qualora i destinatari del provvedimento cautelare non siano coinvolti nell'accessibilità del sito web o dei servizi illegali, provvedono comunque, non oltre 30 minuti dalla notificazione del provvedimento di disabilitazione, ad adottare tutte le misure tecniche utili ad



ostacolare la visibilità dei contenuti illeciti, tra le quali in ogni caso la deindicizzazione dai motori di ricerca di tutti i nomi di dominio oggetto delle comunicazioni di cui al comma 5. 7. I destinatari dell'ordine cautelare nonché delle comunicazioni di cui al comma 5, possono proporre reclamo entro cinque giorni dalla disabilitazione dell'accesso. I soggetti che dimostrino di possedere un interesse qualificato possono proporre reclamo entro cinque giorni dalla effettiva conoscenza della documentata carenza dei requisiti di legge, anche sopravvenuta. La proposizione del reclamo non sospende l'esecuzione dell'ordine cautelare. 8. Qualora avverso l'ordine cautelare di cui al comma 1 e le comunicazioni di cui al comma 5 non sia stato presentato reclamo nel termine di cui al comma 7, gli stessi assumono carattere definitivo. 9. Qualora avverso l'ordine cautelare di cui al comma 1 o le comunicazioni di cui al comma 5 sia stato presentato reclamo ai sensi del comma 7, la direzione dispone l'avvio del procedimento, dandone comunicazione ai soggetti legittimati a proporre reclamo e al soggetto che ha presentato l'istanza di cui all'art. 6, comma 1. Per la trasmissione di controdeduzioni si applica il termine di cui all'art. 9, comma 1, *lett. b*). L'organo collegiale adotta la decisione definitiva sul procedimento ai sensi dell'art. 8 entro dieci giorni dalla proposizione del reclamo. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 8, comma 7. 10. In caso di inottemperanza agli ordini di cui al comma 1 o alle comunicazioni di cui al comma 5 e di mancata proposizione del reclamo la direzione ne informa l'organo collegiale ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249, dandone comunicazione agli organi di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 182-*ter* della Legge sul diritto d'autore. 11. L'Autorità, al fine di garantire il corretto funzionamento del processo di oscuramento dei nomi a dominio e degli indirizzi IP, in base al raggiungimento della capacità massima dei sistemi di blocco implementata dai prestatori di servizi secondo le specifiche tecniche definite nell'ambito del tavolo tecnico, ordina di riabilitare la risoluzione dei nomi di dominio e di sbloccare l'instradamento del traffico di rete verso gli indirizzi IP bloccati da almeno sei mesi, pubblicando la lista aggiornata degli indirizzi IP e dei nomi di dominio sulla piattaforma tecnologica unica con funzionamento automatizzato denominata Piracy Shield. Analogamente i soggetti legittimati hanno facoltà di chiedere all'Autorità la riabilitazione delle risorse disabilite in base alle loro segnalazioni. 12. I prestatori di servizi destinatari degli ordini dell'Autorità devono trasmettere le informazioni relative al seguito dato agli ordini ai sensi dell'art. 9 del Regolamento sui servizi digitali. In caso di inottemperanza l'Autorità applica le sanzioni di cui all'art. 1, comma 32-*bis*, della legge 31 luglio 1997, n. 249.”;

yy) al Capo IV, l'“Art. 10” è modificato in “Art. 11”;



- zz) all'articolo 10 (nuovo articolo 11), al comma 1, le parole "artt. 3 e 32-bis", sono sostituite dalle parole "artt. 4 e 32";
- aaa) all'articolo 10 (nuovo articolo 11), al comma 2, le parole "art. 3", sono sostituite dalle parole "art. 4";
- bbb) l'"Art. 11" è modificato in "Art. 12";
- ccc) alla rubrica dell'articolo 11 (nuovo articolo 12), la parola "Istanza" è sostituita dalla parola "Segnalazione";
- ddd) all'articolo 11 (nuovo articolo 12), al comma 1, dopo le parole "e dell'art. 32", la parola "-bis" è soppressa, le parole "un'istanza" sono sostituite dalle parole "una segnalazione" e le parole "chiedendo che il programma non venga ulteriormente diffuso" sono soppresse;
- eee) all'articolo 11 (nuovo articolo 12), al comma 2, dopo le parole "e dell'art. 32", la parola "-bis" è soppressa, le parole "un'istanza" sono sostituite dalle parole "una segnalazione" e le parole "chiedendo la rimozione del programma dal catalogo" sono soppresse;
- fff) all'articolo 11 (nuovo articolo 12), al comma 3, le parole "Le istanze" sono sostituite dalle parole "La segnalazione" e le parole "sono trasmesse" sono sostituite dalle parole "è trasmessa"; la parola "loro" è sostituita dalla parola "sua" e le parole "i modelli resi disponibili" sono sostituite dalle parole "il modello reso disponibile";
- ggg) all'articolo 11 (nuovo articolo 12), i commi 5, 6, 7 e 8 sono soppressi;
- hhh) all'articolo 11 (nuovo articolo 12), dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti commi: "5. Entro il termine di novanta giorni dal ricevimento della segnalazione, la direzione dispone l'archiviazione in via amministrativa ovvero, ove ne riscontri i presupposti, avvia il procedimento ai sensi del comma 9. 6. La direzione dispone l'archiviazione in via amministrativa della segnalazione qualora sia: a) irricevibile per mancata osservanza delle prescrizioni di cui al comma 3; b) improcedibile ai sensi del comma 4; c) inammissibile per difetto di informazioni essenziali previste dal modello; d) manifestamente infondata in quanto palesemente priva dei presupposti di fatto e di diritto idonei a configurare l'ipotesi di una violazione. 7. La direzione dà notizia al segnalante delle archiviazioni disposte ai sensi del comma 5. 8. La direzione acquisisce ogni elemento necessario ai fini dell'avvio del procedimento, anche attraverso ispezioni, richieste di informazioni e documenti, audizioni, indagini conoscitive. 9. Esauriti gli adempimenti di cui al comma 8, ove riscontri i presupposti per



l'avvio del procedimento, la direzione lo comunica al segnalante e ai contatti indicati nel modello, con un atto di contestazione nel quale sono indicati: a. il numero identificativo del procedimento; b. la data di protocollazione della segnalazione; c. l'ufficio e la persona responsabile del procedimento; d. il termine di conclusione del procedimento; e. i termini entro cui produrre memorie e documentazione; f. la facoltà di essere auditi su richiesta; g. le informazioni sul diritto di accesso agli atti; h. la norma che si assume violata. 10. Laddove sulla base di un sommario apprezzamento dei fatti appaia ricorrere la minaccia di un pregiudizio imminente, grave e irreparabile per il titolare del diritto, con l'atto di contestazione può essere disposta l'inibizione dell'ulteriore diffusione del programma o la rimozione dello stesso dal catalogo. 11. Il termine per l'adozione del provvedimento finale da parte del competente organo collegiale è di 150 giorni decorrenti dall'avvio del procedimento. 12. Per quanto non espressamente previsto nei commi da 1 a 11, trovano applicazione le disposizioni di cui ai Capi II e III del Regolamento sanzioni. 13. Laddove all'esito del procedimento sia confermata la violazione contestata, la sanzione amministrativa pecuniaria irrogabile è quella prevista dall'art. 67, commi 1, lett. p) e 2, lett. a) del Testo unico;

iii) all'articolo 11 (nuovo articolo 12), il comma 9 è modificato in comma 13 e le parole "comma 5, lett. c) e d), del presente articolo" sono sostituite dalle parole "Regolamento sanzioni";

jjj) l'articolo 12 "*Procedimento istruttorio dinanzi alla direzione*" è soppresso;

kkk) l'articolo 13 "*Provvedimenti a tutela del diritto d'autore*" è soppresso;

lll) alla rubrica dell'articolo 14 (ora articolo 13), le parole "1-ter, comma 8" sono sostituite dalle parole "7, comma 13"; le parole "1-ter, comma 8" sono sostituite dalle parole "7, comma 13";

mmm) all'articolo 14 (ora articolo 13), comma 3, le parole "delle istanze di cui all'art. 11, commi 1 e 2" sono sostituite dalle parole "della segnalazione"; le parole "1-ter, comma 8" sono sostituite dalle parole "7, comma 13";

nnn) all'articolo 16 (ora articolo 15), comma 1, dopo le parole "dei giorni lavorativi" sono aggiunte le parole ", fatto salvo quanto previsto al capo IV".



Allegato B alla Delibera 47/25/CONS

**REGOLAMENTO IN MATERIA DI TUTELA DEL DIRITTO D'AUTORE
SULLE RETI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA E PROCEDURE
ATTUATIVE**

**Capo I
Principi generali**

**Art.1
Definizioni**

1. Ai fini del presente regolamento si intendono per:
 - a) "Autorità": l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, istituita dall'art. 1, comma 1, della legge 31 luglio 1997, n. 249;



b) “Legge sul diritto d’autore”: la legge 22 aprile 1941, n. 633, recante “*Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio*”;

b-bis) “Legge antipirateria”: la legge 14 luglio 2023, n. 93, recante “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d’autore mediante le reti di comunicazione elettronica*”;

c) “Testo unico”: il “Testo unico dei servizi di media audiovisivi” di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208 recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato*”;

d) “Codice”: il “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche*”;

e) “Decreto”: il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante “*Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno*”;

e-bis) “Regolamento sui servizi digitali”: il Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE;

f) “prestatore di servizi”: il prestatore di servizi intermediari della società dell’informazione, di cui all’art. 3, , *lett. g)*, del Regolamento sui servizi digitali, che svolge attività di *mere conduit* o di *hosting*, soggetto al regime di responsabilità, rispettivamente, di cui agli artt. 4 e 6 del Regolamento sui servizi digitali , i prestatori di servizi di cui all’art. 2 della Legge antipirateria, nonché i fornitori di servizi della società dell’informazione di cui all’art. 195-*bis*, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che utilizzano, anche indirettamente, risorse nazionali di numerazione;

f-bis) “gestore del motore di ricerca”: il prestatore di servizi della società dell’informazione fornitore di un servizio intermediario che consente all’utente di formulare domande al fine di effettuare ricerche, in linea di principio, su tutti i siti web, o su tutti i siti web in una lingua particolare, sulla base di un’interrogazione su qualsiasi tema sotto forma di parola chiave, richiesta vocale, frase o di altro input, e



che restituisce i risultati in qualsiasi formato in cui possono essere trovate le informazioni relative al contenuto richiesto;

g) “gestore del sito *internet*”: il prestatore di servizi della società dell’informazione, diverso da quelli di cui all’art. 3, lett. g), del Regolamento sui servizi digitali e soggetto al regime di responsabilità di cui agli artt. 4, 5 e 6 del Regolamento sui servizi digitali, che, sulla rete *internet*, cura la gestione di uno spazio su cui sono presenti opere digitali o parti di esse ovvero collegamenti ipertestuali (*link* o *torrent*) alle stesse, anche caricati da terzi;

h) “gestore della pagina *internet*”: il prestatore di servizi della società dell’informazione, diverso da quelli di cui all’art. 3, lett. g), del Regolamento sui servizi digitali e soggetto al regime di responsabilità di cui agli artt. 4, 5 e 6 del Regolamento sui servizi digitali, che, nell’ambito di un sito *internet*, cura la gestione di uno spazio su cui sono presenti opere digitali o parti di esse ovvero collegamenti ipertestuali (*link* o *torrent*) alle stesse, anche caricati da terzi;

i) “prestatori di servizi di pagamento”: i soggetti che svolgono i servizi di cui all’art. 1, comma 1, lett. b), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11;

l) “reti di comunicazione elettronica”: le reti come definite dall’art. 2, comma 1, lett. vv), del Codice;

m) “servizio di media audiovisivo”: il servizio come definito dall’art. 3, comma 1, lett. a), del Testo unico;

n) “servizio di media radiofonico”: il servizio come definito dall’art. 3, comma 1, lett. a), del Testo unico applicato per analogia ai servizi radiofonici ai sensi dell’art. 3, comma 2, del medesimo Testo unico;

o) “fornitore di servizi di media”: il fornitore di servizi come definito dall’art. 3, comma 1, lett. d), del Testo unico;

p) “opera digitale”: un’opera, o parti di essa, di carattere sonoro, audiovisivo, fotografico, videoludico, editoriale e letterario, inclusi i programmi applicativi e i sistemi operativi per elaboratore, tutelata dalla Legge sul diritto d’autore e diffusa su reti di comunicazione elettronica;

p-bis) “contenuto audiovisivo trasmesso in diretta”: prime visioni di opere cinematografiche e audiovisive o programmi di intrattenimento, opere audiovisive aventi ad oggetto manifestazioni sportive trasmesse in diretta, o altre opere dell’ingegno assimilabili, eventi sportivi e eventi di interesse sociale o di grande interesse pubblico ai sensi dell’articolo 33, comma 3, del Testo unico;

q) “programma”: una serie di immagini animate, sonore o non, come definite dall’art. 3, comma 1, lett. g), del Testo unico;



- r) “palinsesto”: l’insieme di una pluralità di programmi come definito dall’art. 3, comma 1, *lett. n)*, del Testo unico;
- s) “catalogo”: l’insieme, predisposto secondo criteri predeterminati da un fornitore di servizi di media audiovisivi non lineari, di programmi che possono essere fruiti al momento scelto dall’utente;
- t) “titolare o licenziatario del diritto”: ogni soggetto titolare o licenziatario del diritto d’autore o dei diritti connessi con riferimento all’opera digitale di cui alla *lett. p)*;
- u) “soggetto legittimato”: titolare o licenziatario del diritto di cui alla *lett. t)* nonché, qualora abbiano ricevuto mandato dal titolare o dal licenziatario, associazioni di categoria oppure organismi di gestione collettiva o entità di gestione indipendenti, come rispettivamente definiti all’art. 2, commi 1 e 2, del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35;
- v) “link”: collegamento ipertestuale all’opera digitale di cui alla *lett. p)*;
- z) “torrent”: codice alfanumerico di collegamento attraverso il quale gli utenti sono posti nella condizione di interagire ai fini della fruizione delle opere digitali di cui alla lettera *p)*;
- aa) “uploader”: ogni persona fisica o giuridica che carica opere digitali su reti di comunicazione elettronica rendendole disponibili al pubblico anche attraverso appositi *link* o *torrent* ovvero altre forme di collegamento;
- bb) “downloading”: trasferimento di opere digitali su un proprio terminale o su uno spazio condiviso attraverso reti di comunicazione elettronica;
- cc) “streaming”: flusso di dati audio/video trasmessi da una sorgente a una o più destinazioni attraverso reti di comunicazione elettronica e riprodotti in tempo reale sul terminale dell’utente;
- dd) “procedure di *notice and take down*”: procedure finalizzate alla rimozione di contenuti illeciti dalle reti di comunicazione elettronica;
- ee) “server”: sistema di elaborazione connesso alla rete che ospita risorse direttamente fruibili da altri elaboratori che ne facciano richiesta;
- ff) “rimozione selettiva”: eliminazione dalla pagina *internet* delle opere digitali diffuse in violazione del diritto d’autore o dei diritti connessi ovvero del collegamento alle stesse mediante *link* o *torrent* o in altre forme;
- gg) “disabilitazione dell’accesso”: disabilitazione dell’accesso alle opere digitali ovvero al sito *internet* univocamente identificato da uno o più nomi di dominio (DNS) o dagli indirizzi IP ad essi associati;



hh) “Comitato”: il Comitato per lo sviluppo e la tutela dell’offerta legale di opere digitali di cui al Capo II;

ii) “Tavolo tecnico”: il Tavolo tecnico istituito a norma dell’articolo 6, comma 2, della Legge antipirateria;

ll) “Direzione” e “Direttore”: la direzione competente dell’Autorità e il Direttore della predetta direzione;

mm) “organo collegiale”: la Commissione per i servizi e prodotti dell’Autorità, la quale, ai sensi dell’art. 1, comma 6, *lett. b)*, n. 4-*bis*, della legge 31 luglio 1997, n. 249, come modificato dall’art. 11, comma 2, della legge 18 agosto 2000, n. 248, esercita le funzioni di vigilanza e accertamento di cui all’art. 182-*bis* della Legge sul diritto d’autore;

nn) “Regolamento sanzioni”: il regolamento in materia di sanzioni amministrative e impegni di cui all’allegato A alla delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, come modificato, da ultimo, dalla delibera n. 286/23/CONS.

Art. 2

Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina le attività dell’Autorità in materia di tutela del diritto d’autore sulle reti di comunicazione elettronica. In particolare, il regolamento mira a promuovere lo sviluppo dell’offerta legale di opere digitali e l’educazione alla corretta fruizione delle stesse e reca le procedure volte all’accertamento e alla cessazione delle violazioni del diritto d’autore e dei diritti connessi, comunque realizzate, poste in essere sulle reti di comunicazione elettronica.

2. Nello svolgimento delle attività di cui al comma 1, l’Autorità opera nel rispetto dei diritti e delle libertà di comunicazione, di manifestazione del pensiero, di cronaca, di commento, critica e discussione, nonché delle eccezioni e delle limitazioni di cui alla Legge sul diritto d’autore. In particolare, l’Autorità tutela i diritti di libertà nell’uso dei mezzi di comunicazione elettronica, nonché il diritto di iniziativa economica e il suo esercizio in regime di concorrenza nel settore delle comunicazioni elettroniche, nel rispetto delle garanzie di cui alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e agli artt. 101 e 102 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea. L’Autorità valuta altresì il necessario bilanciamento tra la tutela del diritto d’autore e dei diritti connessi e la promozione del progresso tecnico ed economico, nonché lo sviluppo di nuovi prodotti e servizi a favore dei consumatori.

3. Il presente regolamento non si riferisce agli utenti finali che fruiscono di opere digitali in modalità *downloading* o *streaming*, nonché alle applicazioni e ai programmi



per elaboratore attraverso i quali si realizza la condivisione diretta tra utenti finali di opere digitali attraverso reti di comunicazione elettronica, fatti salvi i servizi offerti da fornitori che utilizzano, anche indirettamente, risorse nazionali di numerazione, di cui all'articolo 195-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, qualora consentano un atto di comunicazione al pubblico.

4. L'Autorità vigila sul rispetto delle disposizioni del presente regolamento e verifica l'attuazione dei provvedimenti di cui ai Capi III e IV.

Capo II

Misure per favorire lo sviluppo e la tutela delle opere digitali

Art. 3

Principi generali

1. L'Autorità promuove l'educazione degli utenti alla legalità nella fruizione delle opere digitali, con particolare riferimento ai più giovani.
2. L'Autorità promuove la massima diffusione dell'offerta legale di opere digitali, incoraggiando lo sviluppo di offerte commerciali innovative e competitive e favorendo la conoscibilità dei servizi che consentono la fruizione legale di opere digitali tutelate dal diritto d'autore, nonché l'accesso ai servizi medesimi.
3. L'Autorità promuove l'elaborazione di codici di condotta da parte dei prestatori di servizi della società dell'informazione di cui all'art. 3, *lett. g)*, del Regolamento sui servizi digitali, per favorirne la cooperazione ai fini della tutela del diritto d'autore.

Art. 4

Comitato per lo sviluppo e la tutela dell'offerta legale di opere digitali

1. È istituito il Comitato per lo sviluppo e la tutela dell'offerta legale di opere digitali. Il Comitato è presieduto dal Segretario generale dell'Autorità o da un suo delegato ed è composto dai seguenti soggetti che partecipano alle riunioni senza oneri a carico dell'Autorità:
 - a) un rappresentante per ciascuna delle principali associazioni di settore delle seguenti categorie: consumatori, autori, artisti e interpreti, editori, produttori, distributori, fornitori di servizi di media, prestatori di servizi della società dell'informazione di cui all'art. 3, *lett. g)*, del Regolamento sui servizi digitali;
 - b) un rappresentante per ciascuno dei seguenti organismi: Società italiana degli autori ed editori (SIAE), Comitato consultivo permanente per il diritto d'autore



presso il Ministero per i beni e le attività culturali, Comitato tecnico contro la pirateria digitale e multimediale istituito presso il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, Comitato per l'applicazione del Codice di autoregolamentazione media e minori istituito presso il Dipartimento comunicazioni del Ministero per lo sviluppo economico, Polizia postale e delle comunicazioni, Nucleo speciale per la radiodiffusione e l'editoria della Guardia di finanza, Sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale di cui al decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168;

c) rappresentanti dell'Autorità.

2. Il Comitato, anche avvalendosi della collaborazione a titolo gratuito di centri di ricerca, incoraggia il raggiungimento di intese tra le categorie di cui al comma 1, *lett. a)*, con riferimento, tra l'altro, ai seguenti temi:

a) la semplificazione della filiera di distribuzione di opere digitali al fine di favorire l'accesso alle stesse, anche attraverso strumenti quali le finestre di distribuzione e gli accordi di licenza sviluppati *ad hoc* per la diffusione di opere digitali, ferma restando la libera negoziazione tra le parti;

b) l'adozione di codici di condotta da parte dei prestatori di servizi della società dell'informazione, di cui all'art. 2, comma 1, *lett. a)*, del Decreto, anche con riferimento a strumenti di contrasto, elaborati in collaborazione con i prestatori di servizi di pagamento, fondati sull'analisi delle transazioni economiche e dei modelli di business connessi all'offerta di contenuti in violazione del diritto d'autore (c.d. *follow the money*).

3. Il Comitato, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici o privati, cura:

a) la promozione di misure di educazione alla legalità nella fruizione di opere digitali, anche attraverso l'adozione di procedure di reindirizzamento automatico ad apposite pagine *internet* a ciò dedicate;

b) la predisposizione di misure volte a sostenere lo sviluppo delle opere digitali, a rimuovere le barriere esistenti e a promuovere iniziative commerciali di ampia fruibilità;

c) il monitoraggio dello sviluppo dell'offerta legale di opere digitali;

d) il monitoraggio dell'applicazione del presente regolamento, anche con riferimento alle modalità di esecuzione dei provvedimenti dell'Autorità;

e) la formulazione di ipotesi di adeguamento del presente regolamento in relazione all'innovazione tecnologica e all'evoluzione dei mercati.

4. Il Comitato si avvale di una segreteria tecnica costituita all'interno della direzione.



Capo III

Procedure a tutela del diritto d'autore online

Art. 5

Modalità di intervento

1. Ferme restando le eventuali procedure autoregolamentate di *notice and take down*, ai fini della tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica l'Autorità interviene su istanza di parte, ai sensi del presente e del successivo capo.

Art. 6

Istanza all'Autorità

1. Qualora ritenga che un'opera digitale ovvero un contenuto audiovisivo trasmesso in diretta siano stati resi disponibili sulle reti di comunicazione elettronica in violazione della Legge sul diritto d'autore, anche attraverso l'offerta di prodotti, componenti o servizi in violazione dei diritti d'autore e connessi ovvero la pubblicità, la promozione o la descrizione di attività in violazione dei diritti d'autore e connessi, un soggetto legittimato può presentare un'istanza all'Autorità, chiedendone la rimozione.

2. L'istanza all'Autorità di cui al comma 1 è trasmessa utilizzando e compilando in ogni sua parte, a pena di irricevibilità, il modello reso disponibile sul sito *internet* dell'Autorità, e allegando ogni documentazione utile a comprovare la titolarità del diritto.

3. Il procedimento dinanzi all'Autorità non può essere promosso qualora per gli stessi diritti relativi alle medesime opere sia pendente un procedimento dinanzi all'Autorità giudiziaria.

4. La direzione dispone l'archiviazione in via amministrativa delle istanze che siano:

- a) irricevibili per mancata osservanza delle prescrizioni di cui al comma 2 o per difetto di informazioni essenziali;
- b) improcedibili ai sensi del comma 3 ovvero per intervenuta cessazione della presunta violazione;
- c) inammissibili in quanto non riconducibili all'ambito di applicazione del presente regolamento;
- d) manifestamente infondate;



- e) ritirate dopo la comunicazione di avvio del procedimento di cui al comma 7 e prima delle decisioni dell'organo collegiale di cui all'art. 8.
5. La direzione dà notizia al soggetto istante delle archiviazioni disposte ai sensi del comma 4, *lett. a), b), c) e d)*, e ai destinatari della comunicazione di avvio del procedimento, di cui all'art. 7, comma 1, delle archiviazioni disposte ai sensi del comma 4, *lett. e)*.
6. Con riferimento alle istanze non archiviate in via amministrativa la direzione avvia il procedimento ai sensi dell'art. 7.
7. La direzione dispone l'archiviazione in via amministrativa ovvero avvia il procedimento entro sette giorni dalla ricezione delle istanze ovvero dei documenti integrativi richiesti dalla direzione ai fini della ricevibilità delle istanze medesime.
8. Qualora le condotte segnalate configurino fattispecie di competenza di altre amministrazioni, la direzione provvede alla trasmissione degli atti delle istanze archiviate ai sensi del comma 4, *lett. c) e d)*, del presente articolo.

Art. 7

Procedimento istruttorio dinanzi alla direzione

1. La direzione comunica l'avvio del procedimento al soggetto che ha presentato l'istanza di cui all'art. 6, comma 1, ai prestatori di servizi all'uopo individuati, nonché, ove rintracciabili, all'*uploader* e ai gestori della pagina e del sito *internet*. La comunicazione di avvio del procedimento contiene l'esatta individuazione delle opere digitali che si assumono diffuse in violazione della Legge sul diritto d'autore, l'indicazione delle disposizioni che si assumono violate, una sommaria esposizione dei fatti e dell'esito degli accertamenti svolti, l'indicazione dell'ufficio competente e del responsabile del procedimento al quale è possibile presentare eventuali controdeduzioni, nonché del termine di conclusione del procedimento.
2. Con la medesima comunicazione di cui al comma 1 la direzione informa i prestatori di servizi, nonché l'*uploader* e i gestori della pagina e del sito *internet*, ove rintracciati, che possono adeguarsi spontaneamente alla richiesta del soggetto istante, di cui all'art. 6, comma 1.
3. Qualora i prestatori di servizi ovvero l'*uploader* o i gestori della pagina o del sito *internet* provvedano all'adeguamento spontaneo di cui al comma 2 ne danno contestuale comunicazione alla direzione.
- 3-bis. Qualora abbia avuto luogo l'adeguamento spontaneo di cui al comma 2, la direzione dispone l'archiviazione del procedimento in via amministrativa, dandone notizia ai destinatari della comunicazione di avvio del procedimento.
4. Qualora ritengano di controdedurre in merito alla violazione contestata, i prestatori di servizi, nonché l'*uploader* e i gestori della pagina e del sito *internet*



trasmettono alla direzione, entro il termine di cinque giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 1, ogni elemento utile ai fini del relativo accertamento.

5. In presenza di esigenze istruttorie ovvero alla luce della complessità del caso, la direzione può disporre una proroga dei termini di cui all'art. 6, comma 7, e al comma 4 del presente articolo. Qualora sia necessario acquisire ulteriori elementi di valutazione, la direzione può altresì chiedere ai soggetti che ne siano in possesso informazioni utili all'istruttoria, ai sensi dell'art. 1, comma 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

6. Salvo il caso di adeguamento spontaneo di cui al comma 3, la direzione trasmette gli atti all'organo collegiale, formulando proposta di archiviazione ovvero di adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 8. La trasmissione degli atti all'organo collegiale non può avere luogo prima della scadenza del termine di cui al comma 4.

7. Qualora nel corso del procedimento adisca l'Autorità giudiziaria per gli stessi diritti relativi alle medesime opere, il soggetto istante ne informa tempestivamente la direzione, che archivia gli atti e li trasmette all'Autorità giudiziaria, anche nel caso in cui gli stessi siano stati già inviati all'organo collegiale ai sensi del comma 6, dandone notizia ai destinatari della comunicazione di avvio del procedimento.

Art. 8

Provvedimenti a tutela del diritto d'autore

1. L'organo collegiale, esaminati gli atti, ne dispone l'archiviazione qualora non ritenga sussistente la violazione del diritto d'autore o dei diritti connessi.

2. Qualora ritenga sussistente la violazione del diritto d'autore o dei diritti connessi, l'organo collegiale esige, nel rispetto dei criteri di gradualità, di proporzionalità e di adeguatezza, che i prestatori di servizi destinatari della comunicazione di cui all'art. 7, comma 1, impediscano la violazione medesima o vi pongano fine, ai sensi degli artt. 4, paragrafo 3, e 6, paragrafo 4, del Regolamento sui servizi digitali, dell'art. 2 della Legge antipirateria e dell'articolo 195-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. A tale scopo, l'organo collegiale adotta gli ordini di cui ai commi 3, 3-bis, 4, 4-bis e 5 nei confronti dei prestatori di servizi, indicando altresì le misure idonee a impedire la reiterazione delle violazioni. I prestatori di servizi ottemperano agli ordini entro tre giorni dalla notifica.

2-bis. Qualora ritenga sussistente la violazione del diritto d'autore o dei diritti connessi, ma non reputi di poter adottare nei confronti dei prestatori di servizi gli ordini di cui ai commi 3, 3-bis, 4, 4-bis e 5 alla luce dei criteri di gradualità, proporzionalità e adeguatezza, l'organo collegiale dispone l'archiviazione degli atti e dà comunicazione della violazione accertata agli organi di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 182-ter della Legge sul diritto d'autore.



3. Qualora il sito sul quale sono rese disponibili opere digitali in violazione del diritto d'autore o dei diritti connessi sia ospitato su un *server* ubicato nel territorio nazionale, l'organo collegiale ordina di norma ai prestatori di servizi che svolgono attività di *hosting* di provvedere alla rimozione selettiva delle opere digitali medesime e di adottare le misure necessarie per impedirne il caricamento. In presenza di violazioni di carattere massivo, l'organo collegiale può ordinare ai prestatori di servizi di provvedere, in luogo della rimozione selettiva, alla disabilitazione dell'accesso alle suddette opere digitali.

3-bis. Qualora il sito sul quale sono rese disponibili opere digitali in violazione del diritto d'autore o dei diritti connessi sia ospitato su un *server* ubicato fuori dal territorio nazionale, l'organo collegiale può ordinare ai prestatori di servizi che svolgono attività di *hosting* stabiliti in un altro Stato membro, soggetti al regime di responsabilità di cui all'art. 6 del Regolamento sui servizi digitali, di provvedere alla rimozione selettiva delle opere digitali medesime e di adottare le misure necessarie per impedirne il caricamento secondo le procedure di cui al Regolamento sui servizi digitali.

4. Qualora il sito sul quale sono rese disponibili opere digitali in violazione del diritto d'autore o dei diritti connessi sia ospitato su un *server* ubicato fuori dal territorio nazionale, l'organo collegiale può ordinare ai prestatori di servizi che svolgono attività di *mere conduit*, nonché ai prestatori di servizi di cui alla Legge antipirateria, di provvedere alla disabilitazione dell'accesso al sito. Al fine di impedire la reiterazione delle violazioni già oggetto di ordini di disabilitazione emanati dall'Autorità, i prestatori di servizi sono tenuti a disabilitare l'accesso ai siti indicati nell'elenco in formato .txt messo a disposizione dall'Autorità medesima.

4-bis. Qualora le opere digitali rese disponibili, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, in violazione del diritto d'autore o dei diritti connessi siano diffuse al pubblico attraverso prestatori di servizi che utilizzano, anche indirettamente, risorse nazionali di numerazione, l'organo collegiale ordina di norma a tali prestatori di provvedere alla rimozione selettiva delle opere digitali medesime ovvero di adottare le misure eventualmente disponibili volte ad impedirne il caricamento. In presenza di violazioni gravi o di carattere massivo, l'organo collegiale può ordinare ai prestatori di servizi di provvedere, in luogo della rimozione selettiva, alla disabilitazione dell'accesso alle suddette opere digitali, mediante l'adozione di misure sufficientemente efficaci per garantire una tutela effettiva dei suddetti diritti.

5. Qualora adotti le misure previste ai commi 3, secondo periodo, e 4, l'organo collegiale ordina ai prestatori di servizi di procedere a reindirizzare automaticamente verso una pagina *internet* redatta secondo le modalità indicate dall'Autorità le richieste di accesso alla pagina *internet* su cui è stata accertata la presenza di opere digitali diffuse in violazione del diritto d'autore o dei diritti connessi.



6. I provvedimenti di cui ai commi 1, 2, 2-*bis*, 3, 3-*bis*, 4, 4-*bis* e 5 sono adottati dall'organo collegiale entro trentacinque giorni dalla ricezione dell'istanza di cui all'art. 6, ovvero dei documenti integrativi richiesti dalla direzione ai fini della ricevibilità dell'istanza medesima. Di essi è data notizia ai destinatari della comunicazione di avvio del procedimento.

6-*bis*. Qualora ritenga necessario acquisire ulteriori elementi di valutazione, l'organo collegiale può disporre una proroga del termine di cui al comma 6 di durata non superiore a quindici giorni.

7. In caso di inottemperanza agli ordini di cui ai commi 2, 3, 3-*bis*, 4, 4-*bis* e 5 l'Autorità applica le sanzioni di cui all'art. 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249, dandone comunicazione agli organi di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 182-*ter* della Legge sul diritto d'autore.

8. I prestatori di servizi destinatari degli ordini dell'Autorità devono trasmettere le informazioni relative al seguito dato agli ordini ai sensi dell'art. 9 del Regolamento sui servizi digitali. In caso di inottemperanza l'Autorità applica le sanzioni di cui all'art. 1, comma 32-*bis*, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Art. 8-*bis*

Reiterazione di violazioni già accertate dall'Autorità

1. Qualora il soggetto legittimato ritenga che vi sia reiterazione di una violazione del diritto d'autore o dei diritti connessi già accertata dall'Autorità ai sensi degli artt. 8, comma 2, 9-*bis*, comma 7, e 10, comma 9, ne dà comunicazione all'Autorità medesima, allegando ogni documentazione utile. Si applicano le disposizioni dell'art. 6.

2. Qualora verifichi la sussistenza della reiterazione di una violazione del diritto d'autore o dei diritti connessi già oggetto di un ordine di rimozione selettiva ovvero di un ordine di disabilitazione dell'accesso alle opere digitali ai sensi dell'art. 8, commi 3 e 4-*bis*, l'Autorità provvede ai sensi dell'art. 8, comma 7.

3. Qualora verifichi la sussistenza della reiterazione di una violazione del diritto d'autore o dei diritti connessi già oggetto di un ordine di disabilitazione dell'accesso al sito ai sensi dell'art. 8, comma 4, la direzione provvede con proprio provvedimento all'aggiornamento dell'elenco di cui al suddetto comma.

4. Il provvedimento è adottato entro tre giorni dalla ricezione dell'istanza ovvero dei documenti integrativi richiesti dalla direzione ai fini della ricevibilità della medesima. Il provvedimento è notificato ai prestatori di servizi all'uopo individuati, nonché, ove rintracciabili, all'*uploader* e ai gestori della pagina e del sito *internet*, i quali possono proporre reclamo entro cinque giorni dalla notifica. La presentazione del reclamo non sospende l'efficacia del provvedimento. Il provvedimento è comunicato altresì al soggetto che ha presentato l'istanza di cui all'art. 6, comma 1. Qualora venga



presentato reclamo, la direzione dispone l'avvio del procedimento, dandone comunicazione ai soggetti legittimati a presentare reclamo e al soggetto che ha presentato l'istanza di cui all'art. 6, comma 1. Per la trasmissione di controdeduzioni si applica il termine di cui all'art. 9, comma 1, *lett. b)*. L'organo collegiale delibera sul reclamo nel termine di dieci giorni dalla data della sua presentazione.

5. Qualora ritenga che non sussista la violazione del diritto d'autore o dei diritti connessi segnalata con l'istanza di cui al comma 1, l'organo collegiale dispone l'archiviazione dell'istanza medesima ai sensi dell'art. 8, comma 1.

6. Qualora ritenga che non sussista la reiterazione segnalata con l'istanza di cui al comma 1, in quanto la fattispecie potrebbe integrare gli estremi di una autonoma violazione del diritto d'autore o dei diritti connessi, la direzione provvede ai sensi dell'art. 7.

7. I prestatori di servizi destinatari degli ordini dell'Autorità devono trasmettere le informazioni relative al seguito dato agli ordini ai sensi dell'art. 9 del Regolamento sui servizi digitali. In caso di inottemperanza l'Autorità applica le sanzioni di cui all'art. 1, comma 32-*bis*, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Art. 9

Procedimento abbreviato

1. Qualora sulla base di una prima e sommaria cognizione dei fatti oggetto dell'istanza di cui all'art. 6 la direzione ritenga che i fatti stessi configurino un'ipotesi di grave lesione dei diritti di sfruttamento economico di un'opera digitale ovvero un'ipotesi di violazione di carattere massivo, i termini di cui agli artt. 6, 7 e 8 sono modificati come segue:

- a) l'archiviazione in via amministrativa e l'avvio del procedimento, di cui all'art. 6, comma 7, hanno luogo entro tre giorni dalla ricezione dell'istanza ovvero dei documenti integrativi richiesti dalla direzione ai fini della ricevibilità dell'istanza medesima;
- b) la trasmissione delle controdeduzioni, di cui all'art. 7, comma 4, può avere luogo entro tre giorni dalla comunicazione dell'avvio del procedimento;
- c) la trasmissione degli atti all'organo collegiale non può avere luogo prima della scadenza del termine di cui alla lettera *b)*;
- d) i provvedimenti di cui all'art. 8, commi 1, 2, 2-*bis*, 3, 4, 4-*bis* e 5, sono adottati dall'organo collegiale entro dodici giorni dalla ricezione dell'istanza ovvero dei documenti integrativi richiesti dalla direzione ai fini della ricevibilità dell'istanza medesima;



- e) la proroga del termine per l'adozione dei provvedimenti dell'organo collegiale, di cui all'art. 8, comma 6-*bis*, non può avere durata superiore a cinque giorni;
 - f) l'ottemperanza agli ordini di cui all'art. 8, commi 2, 3, 4, 4-*bis* e 5, ha luogo entro due giorni dalla notifica dell'ordine stesso.
2. Ai fini del ricorso al procedimento abbreviato di cui al presente articolo, la direzione valuta, tra l'altro, i seguenti elementi:
- a) la significativa quantità delle opere digitali che si assumono diffuse in violazione del diritto d'autore o dei diritti connessi;
 - b) i tempi di immissione sul mercato dell'opera digitale;
 - c) il valore economico dei diritti violati e l'entità del danno causato dall'asserita violazione del diritto d'autore o dei diritti connessi;
 - d) l'incoraggiamento, anche indiretto, alla fruizione di opere digitali diffuse in violazione della Legge sul diritto d'autore;
 - e) il carattere ingannevole del messaggio, tale da indurre nell'utente l'erronea convinzione che si tratti di attività lecite;
 - f) la messa a disposizione di indicazioni in merito alle modalità tecniche per accedere alle opere digitali diffuse illegalmente;
 - g) lo scopo di lucro nell'offerta illegale delle opere digitali, desumibile anche dal carattere oneroso della loro fruizione ovvero dalla diffusione di messaggi pubblicitari;
 - h) la provenienza dell'istanza di cui all'art. 6 da parte di una delle associazioni di cui all'art. 1, comma 1, *lett. u*).

Art. 9-bis

Procedimento cautelare

1. Con l'istanza di cui all'art. 6, comma 1, può essere fatta motivata richiesta all'Autorità di ordinare in via cautelare ai prestatori di servizi di cui all'art. 1, comma 1, *lett. f*), di porre fine alla violazione del diritto d'autore o dei diritti connessi ai sensi dell'art. 8, commi 3, 4, 4-*bis* e 5, entro il termine di due giorni dalla notifica dell'ordine. La direzione procede all'emanazione dell'ordine cautelare qualora la violazione risulti manifesta sulla base di un sommario apprezzamento dei fatti e sussista la minaccia di un pregiudizio imminente, grave e irreparabile per i titolari dei diritti.

2. L'ordine cautelare di cui al comma 1 è adottato entro tre giorni dalla ricezione dell'istanza ovvero dei documenti integrativi richiesti dalla direzione ai fini della ricevibilità dell'istanza medesima.



3. L'ordine cautelare di cui al comma 1 è notificato ai prestatori di servizi all'uopo individuati ed è comunicato al soggetto che ha presentato l'istanza di cui all'art. 6, comma 1.
4. L'ordine cautelare è notificato altresì, ove rintracciabili, all'*uploader* e ai gestori della pagina e del sito *internet*, i quali possono porre fine alla violazione. Qualora ciò si verifici, la direzione revoca l'ordine cautelare e archivia in via amministrativa l'istanza ai sensi dell'art. 6, comma 4, *lett. b*).
5. I destinatari della notifica dell'ordine cautelare possono proporre reclamo entro cinque giorni dalla notifica stessa. La proposizione del reclamo non sospende l'esecuzione dell'ordine cautelare.
6. Qualora avverso l'ordine cautelare di cui al comma 1 non sia stato presentato reclamo nel termine di cui al comma 5, l'ordine assume carattere definitivo.
7. Qualora avverso l'ordine cautelare di cui al comma 1 sia stato presentato reclamo ai sensi del comma 5, la direzione dispone l'avvio del procedimento, dandone comunicazione ai soggetti legittimati a proporre reclamo e al soggetto che ha presentato l'istanza di cui all'art. 6, comma 1. Per la trasmissione di controdeduzioni si applica il termine di cui all'art. 9, comma 1, *lett. b*). L'organo collegiale adotta la decisione definitiva sul procedimento ai sensi dell'art. 8 entro dieci giorni dalla proposizione del reclamo. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 8, comma 7.
8. In caso di inottemperanza all'ordine di cui al comma 1 e di mancata proposizione del reclamo di cui al comma 5 la direzione ne informa l'organo collegiale ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249, dandone comunicazione agli organi di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 182-ter della Legge sul diritto d'autore.
9. I prestatori di servizi destinatari degli ordini dell'Autorità devono trasmettere le informazioni relative al seguito dato agli ordini ai sensi dell'art. 9 del Regolamento sui servizi digitali. In caso di inottemperanza l'Autorità applica le sanzioni di cui all'art. 1, comma 32-bis, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Art. 10

Procedimento cautelare per violazioni relative ai contenuti audiovisivi trasmessi in diretta



1. Con l'istanza di cui all'art. 6, comma 1, può essere fatta motivata richiesta all'Autorità di ordinare in via cautelare ai prestatori di servizi che svolgono attività di *mere conduit*, nonché ai prestatori di servizi della società dell'informazione di cui all'art. 2 della Legge antipirateria, di porre fine alla violazione del diritto d'autore o dei diritti connessi riguardante un contenuto audiovisivo trasmesso in diretta, ai sensi dell'art. 8, comma 4. La direzione procede all'emanazione dell'ordine cautelare qualora la violazione risulti manifesta sulla base di un sommario apprezzamento dei fatti e sussista la minaccia di un pregiudizio imminente, grave e irreparabile per i titolari dei diritti.
2. L'ordine cautelare di cui al comma 1 è adottato entro tre giorni dalla ricezione dell'istanza ovvero dei documenti integrativi richiesti dalla direzione ai fini della ricevibilità dell'istanza medesima ed è eseguito da parte dei destinatari del provvedimento entro il termine stabilito dall'Autorità, comunque non superiore alle 24 ore dalla notifica dello stesso.
3. Con l'istanza di cui al comma 1 un soggetto legittimato può altresì chiedere che, una volta adottato l'ordine cautelare di cui al comma 1, i destinatari del provvedimento procedano a seguito di segnalazioni successive al blocco di ogni altro futuro nome di dominio e sottodominio, o indirizzo IP, comprese le variazioni del nome o della semplice declinazione o estensione, riconducibili ai medesimi contenuti e tramite i quali avvengono le violazioni. A tal fine, nell'istanza sono indicati i siti internet e le piattaforme gestiti o autorizzati dal titolare dei diritti a trasmettere il contenuto audiovisivo trasmesso in diretta.
4. Il soggetto legittimato comunica all'Autorità con le successive segnalazioni di cui al comma 3 i nomi a dominio e gli indirizzi IP su cui, dopo l'adozione dell'ordine cautelare di cui al comma 1, è disponibile il contenuto audiovisivo trasmesso in diretta in violazione dei diritti d'autore o connessi. Il soggetto legittimato dichiara altresì, sotto la propria responsabilità, fornendo, per ogni indirizzo IP e nome a dominio segnalato, prova documentale certa in ordine all'attualità della condotta illecita, che i nomi a dominio e gli indirizzi IP segnalati sono prevalentemente destinati alla violazione dei diritti d'autore o connessi dei contenuti audiovisivi trasmessi in diretta.
5. L'Autorità, tramite la piattaforma tecnologica unica con funzionamento automatizzato denominata Piracy Shield, i cui requisiti tecnici e operativi sono individuati nell'ambito del tavolo tecnico istituito in collaborazione con l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale verifica, anche avvalendosi della collaborazione degli appartenenti alla Guardia di Finanza e alla Polizia Postale e delle Comunicazioni ai sensi dell'art. 1, commi 13 e 15, della legge 31 luglio 1997, n. 249, la conformità e la completezza delle segnalazioni pervenute ai sensi del comma 4 e comunica le stesse ai destinatari del provvedimento cautelare che immediatamente e comunque non oltre 30 minuti dalla ricezione, disabilitano l'accesso ai nomi a dominio e indirizzi IP segnalati, con contestuale reindirizzamento automatico verso una pagina internet redatta secondo



le modalità indicate dall'Autorità. La pagina internet contiene l'avviso della facoltà in capo ai soggetti interessati di presentare reclamo ai sensi del comma 7, nonché le relative modalità di presentazione. Al ricorrere dei presupposti, la comunicazione di cui al presente comma è inviata per il tramite della piattaforma Piracy Shield anche all'indirizzo indicato da ciascuno dei prestatori di servizi della società dell'informazione non stabilito in Italia di cui al comma 1 del presente articolo, ai sensi degli artt. 11 e 13 del Regolamento sui servizi digitali.

6. Qualora i destinatari del provvedimento cautelare non siano coinvolti nell'accessibilità del sito web o dei servizi illegali, provvedono comunque, non oltre 30 minuti dalla notificazione del provvedimento di disabilitazione, ad adottare tutte le misure tecniche utili ad ostacolare la visibilità dei contenuti illeciti, tra le quali in ogni caso la deindicizzazione dai motori di ricerca di tutti i nomi di dominio oggetto delle comunicazioni di cui al comma 5.

7. I destinatari dell'ordine cautelare nonché delle comunicazioni di cui al comma 5, possono proporre reclamo entro cinque giorni dalla disabilitazione dell'accesso. I soggetti che dimostrino di possedere un interesse qualificato possono proporre reclamo entro cinque giorni dalla effettiva conoscenza della documentata carenza dei requisiti di legge, anche sopravvenuta. La proposizione del reclamo non sospende l'esecuzione dell'ordine cautelare.

8. Qualora avverso l'ordine cautelare di cui al comma 1 e le comunicazioni di cui al comma 5 non sia stato presentato reclamo nel termine di cui al comma 7, gli stessi assumono carattere definitivo.

9. Qualora avverso l'ordine cautelare di cui al comma 1 o le comunicazioni di cui al comma 5 sia stato presentato reclamo ai sensi del comma 7, la direzione dispone l'avvio del procedimento, dandone comunicazione ai soggetti legittimati a proporre reclamo e al soggetto che ha presentato l'istanza di cui all'art. 6, comma 1. Per la trasmissione di controdeduzioni si applica il termine di cui all'art. 9, comma 1, *lett. b)*. L'organo collegiale adotta la decisione definitiva sul procedimento ai sensi dell'art. 8 entro dieci giorni dalla proposizione del reclamo. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 8, comma 7.

10. In caso di inottemperanza agli ordini di cui al comma 1 o alle comunicazioni di cui al comma 5 e di mancata proposizione del reclamo la direzione ne informa l'organo collegiale ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249, dandone comunicazione agli organi di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 182-*ter* della Legge sul diritto d'autore.

11. L'Autorità, al fine di garantire il corretto funzionamento del processo di oscuramento dei nomi a dominio e degli indirizzi IP, in base al raggiungimento della capacità massima dei sistemi di blocco implementata dai prestatori di servizi secondo le



specifiche tecniche definite nell'ambito del tavolo tecnico, ordina di riabilitare la risoluzione dei nomi di dominio e di sbloccare l'instradamento del traffico di rete verso gli indirizzi IP bloccati da almeno sei mesi, pubblicando la lista aggiornata degli indirizzi IP e dei nomi di dominio sulla piattaforma tecnologica unica con funzionamento automatizzato denominata Piracy Shield. Analogamente i soggetti legittimati hanno facoltà di chiedere all'Autorità la riabilitazione delle risorse disabilitate in base alle loro segnalazioni.

12. I prestatori di servizi destinatari degli ordini dell'Autorità devono trasmettere le informazioni relative al seguito dato agli ordini ai sensi dell'art. 9 del Regolamento sui servizi digitali. In caso di inottemperanza l'Autorità applica le sanzioni di cui all'art. 1, comma 32-bis, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Capo IV

Disposizioni relative alla tutela del diritto d'autore sui servizi di media

Art. 11

Disposizioni generali

1. I fornitori di servizi di media audiovisivi operano nel rispetto del diritto d'autore e dei diritti connessi, nonché dei principi di cui agli artt. 4 e 32 del Testo unico e di quanto previsto dal presente Capo.
2. I fornitori di servizi di media radiofonici operano nel rispetto del diritto d'autore e dei diritti connessi, nonché dei principi di cui all'art. 4 del Testo unico e di quanto previsto dal presente Capo.

Art. 12

Segnalazione all'Autorità

1. Qualora ritenga che la diffusione di un programma o di parti di esso inserito in un palinsesto da parte di un fornitore di servizi di media lineari abbia luogo in violazione della Legge sul diritto d'autore e dell'art. 32, commi 1 e 2, del Testo unico, un soggetto legittimato può presentare una segnalazione all'Autorità.
2. Qualora ritenga che la messa a disposizione di un programma o di parti di esso in un catalogo da parte di un fornitore di servizi di media non lineari abbia luogo in violazione della Legge sul diritto d'autore e dell'art. 32, commi 1 e 2, del Testo unico, un soggetto legittimato può presentare una segnalazione all'Autorità.
3. La segnalazione di cui ai commi 1 e 2 è trasmessa utilizzando e compilando in ogni sua parte, a pena di irricevibilità, il modello reso disponibile sul sito *internet* dell'Autorità e allegando ogni documentazione utile a comprovare la titolarità del diritto.



4. Il procedimento dinanzi all'Autorità non può essere promosso qualora per gli stessi diritti relativi alle medesime opere sia pendente un procedimento dinanzi all'Autorità giudiziaria.
5. Entro il termine di novanta giorni dal ricevimento della segnalazione, la direzione dispone l'archiviazione in via amministrativa ovvero, ove ne riscontri i presupposti, avvia il procedimento ai sensi del comma 9.
6. La direzione dispone l'archiviazione in via amministrativa della segnalazione qualora sia:
 - a) irricevibile per mancata osservanza delle prescrizioni di cui al comma 3;
 - b) improcedibile ai sensi del comma 4;
 - c) inammissibile per difetto di informazioni essenziali previste dal modello;
 - d) manifestamente infondata in quanto palesemente priva dei presupposti di fatto e di diritto idonei a configurare l'ipotesi di una violazione.
7. La direzione dà notizia al segnalante delle archiviazioni disposte ai sensi del comma 5.
8. La direzione acquisisce ogni elemento necessario ai fini dell'avvio del procedimento, anche attraverso ispezioni, richieste di informazioni e documenti, audizioni, indagini conoscitive.
9. Esauriti gli adempimenti di cui al comma 8, ove riscontri i presupposti per l'avvio del procedimento, la direzione lo comunica al segnalante e ai contatti indicati nel modello, con un atto di contestazione nel quale sono indicati:
 - a) il numero identificativo del procedimento;
 - b) la data di protocollazione della segnalazione;
 - c) l'ufficio e la persona responsabile del procedimento;
 - d) il termine di conclusione del procedimento;
 - e) i termini entro cui produrre memorie e documentazione;
 - f) la facoltà di essere auditi su richiesta;
 - g) le informazioni sul diritto di accesso agli atti;
 - h) la norma che si assume violata.
10. Laddove sulla base di un sommario apprezzamento dei fatti appaia ricorrere la minaccia di un pregiudizio imminente, grave e irreparabile per il titolare del diritto, con l'atto di contestazione può essere disposta l'inibizione dell'ulteriore diffusione del programma o la rimozione dello stesso dal catalogo.
11. Il termine per l'adozione del provvedimento finale da parte del competente organo collegiale è di 150 giorni decorrenti dall'avvio del procedimento.



12. Per quanto non espressamente previsto nei commi da 1 a 11, trovano applicazione le disposizioni di cui ai Capi II e III del Regolamento sanzioni.

13. Laddove all'esito del procedimento sia confermata la violazione contestata, la sanzione amministrativa pecuniaria irrogabile è quella prevista dall'art. 67, commi 1, lett. p) e 2, lett. a) del Testo unico.

14. Qualora le condotte segnalate configurino fattispecie di competenza di altre amministrazioni, la direzione provvede alla trasmissione degli atti delle istanze archiviate ai sensi del Regolamento sanzioni.

Art. 13

Provvedimenti ai sensi dell'art. 7, comma 13, del Testo unico

1. Qualora ritenga sussistente una violazione rilevante ai sensi dell'art. 32 del Testo unico da parte di fornitori di servizi di media soggetti alla giurisdizione italiana a norma dell'art. 2, comma 3, del Testo unico, ovvero non soggetti alla giurisdizione di alcuno Stato membro dell'Unione europea, ma i cui palinsesti o cataloghi sono ricevuti direttamente o indirettamente dal pubblico italiano, la direzione adotta un formale richiamo nei confronti dei soggetti di cui all'art. 7, comma 13, secondo periodo, del Testo unico, specificando i termini entro i quali occorre conformarsi al richiamo stesso.

2. Nel caso di mancata conformazione al richiamo nei termini fissati, la direzione trasmette gli atti all'organo collegiale, proponendo di ordinare ai destinatari del richiamo stesso l'adozione di ogni misura necessaria ad inibire la diffusione al pubblico italiano dei palinsesti o dei cataloghi di cui al comma 1.

3. L'organo collegiale, esaminati gli atti, ne dispone l'archiviazione ovvero adotta l'ordine di cui al comma 2 entro settanta giorni dalla ricezione della segnalazione. L'inosservanza dell'ordine dà luogo all'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 7, comma 13, terzo periodo, del Testo unico.

4. In presenza di esigenze istruttorie ovvero alla luce della complessità del caso, l'organo collegiale può disporre una proroga dei termini di cui al comma 3 di durata non superiore a quindici giorni.

Capo V

Disposizioni finali



Art. 14

Comunicazioni

1. Le comunicazioni di cui al presente regolamento sono effettuate esclusivamente mediante posta elettronica, ove possibile, certificata.

Art. 15

Termini

1. Nel computo dei termini di cui al presente regolamento si tiene conto esclusivamente dei giorni lavorativi, fatto salvo quanto previsto al capo IV.

Art. 16

Tutela giurisdizionale

1. Avverso i provvedimenti dell'Autorità previsti dal presente regolamento è ammesso ricorso dinanzi al giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, e degli artt. 133, comma 1, *lett. l)*, e 135, comma 1, *lett. c)*, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

Art. 17

Clausola di rivedibilità

1. L'Autorità si riserva di rivedere il presente regolamento sulla base dell'esperienza derivante dalla sua attuazione nonché alla luce dell'innovazione tecnologica e dell'evoluzione dei mercati, sentiti i soggetti interessati, anche nell'ambito del Comitato di cui all'art. 4.

Art. 18

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 31 marzo 2014.

Allegato C

alla delibera n. 47/25/CONS del 18 febbraio 2025

MODALITÀ DI CONSULTAZIONE

L'Autorità invita le parti interessate a far pervenire le proprie osservazioni in merito allo schema di modifiche al regolamento di cui all'allegato A alla presente delibera. I soggetti legittimati all'intervento sono gli operatori del settore anche in forma associativa, i titolari dei diritti, i soggetti istituzionali e le associazioni rappresentative degli utenti e consumatori.

Le comunicazioni devono essere redatte sotto forma di emendamento agli articoli con sintetica motivazione sugli aspetti di interesse del rispondente, unitamente ad ogni altro elemento utile alla consultazione di cui trattasi.

Le comunicazioni, recanti la dicitura "*Consultazione pubblica sullo schema di proposte di modifica al regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, di cui alla delibera n. 680/13/cons e s.m.i.*", nonché l'indicazione della denominazione del soggetto rispondente, potranno essere inviate, entro il termine tassativo di trenta giorni dalla pubblicazione della delibera n. 47/25/CONS sul sito *internet* dell'Autorità al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: agcom@cert.agcom.it, riportando in oggetto la denominazione del soggetto rispondente seguita dalla dicitura sopra riportata, ovvero, a discrezione dei rispondenti, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, corriere o raccomandata a mano, al seguente indirizzo: Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, Direzione servizi digitali e tutela dei diritti fondamentali, Ufficio tutela diritto d'autore e diritti connessi, via Isonzo 21/b, 00198 Roma. Si precisa che la trasmissione in formato elettronico al suindicato indirizzo di posta elettronica certificata è sostitutivo dell'invio del documento cartaceo con le modalità suesposte. Qualunque sia la modalità di trasmissione scelta, le comunicazioni dovranno altresì necessariamente essere inviate in copia, entro il medesimo termine, in formato elettronico, all'indirizzo segreteria.dsdi@agcom.it. Le comunicazioni fornite dai soggetti che aderiscono alla consultazione non precostituiscono alcun titolo, condizione o vincolo rispetto ad eventuali successive decisioni dell'Autorità stessa.

I soggetti interessati possono chiedere, con apposita istanza, di illustrare nel corso di un'audizione le proprie osservazioni, sulla base del documento scritto inviato in precedenza. La suddetta istanza deve pervenire all'Autorità tramite invio all'indirizzo di posta elettronica certificata o tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, corriere o raccomandata a mano, all'indirizzo dell'Autorità sopra riportato, nonché all'indirizzo di posta elettronica segreteria.dsdi@agcom.it, entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione della delibera n. 47/25/CONS sul sito *internet* dell'Autorità. Nella medesima istanza dovrà essere indicato un referente e un contatto telefonico o di posta elettronica per l'inoltro di eventuali successive comunicazioni. Le modalità di



svolgimento dell'audizione, che potrà se del caso essere svolta in forma collettiva a discrezione dell'Autorità, verranno comunicate nell'atto di convocazione.

In ossequio a quanto previsto dal Regolamento in materia di accesso agli atti, di cui alla delibera n. 383/17/CONS e s.m.i., i soggetti rispondenti dovranno allegare alla documentazione fornita una dichiarazione contenente l'indicazione dei documenti o le parti di documento da sottrarre all'accesso e gli specifici motivi di riservatezza o di segretezza che giustificano la richiesta stessa. L'eventuale istanza di sottrazione alla pubblicazione e/o accesso della documentazione deve essere accompagnata da una motivazione circostanziata delle specifiche esigenze di riservatezza o di segretezza e del pregiudizio concreto ed attuale che deriverebbe al soggetto richiedente dalla messa a disposizione a terzi delle informazioni e dei dati comunicati all'Autorità. In assenza di tali motivazioni le informazioni comunicate si considereranno pubblicabili e accessibili. Si richiama in particolare l'attenzione sulla necessità prevista dalle norme di giustificare puntualmente e non genericamente le parti da sottrarre all'accesso.

Sul sito *web* dell'Autorità, all'indirizzo www.agcom.it, potranno essere pubblicati in forma non anonima le osservazioni e i documenti pervenuti, questi ultimi tenendo conto del grado di accessibilità indicato.